SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 132

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 9 giugno 2010

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

Ministero dello sviluppo economico

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero per i beni e le attività culturali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 13 maggio 2010, n. **82**.

Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indonesiana concernente l'apertura dell'Ufficio *«Indonesian Trade Promotion Center»* (ITPC), fatto a Jakarta il 10 marzo 2008.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il *Memorandum* d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indonesiana concernente l'apertura dell'Ufficio *«Indonesian Trade Promotion Center»* (ITPC), fatto a Jakarta il 10 marzo 2008.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data al *Memorandum* d'Intesa di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 del *Memorandum* d'Intesa stesso.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ALLEGATO

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
ON
ESTABLISHING THE INDONESIAN TRADE PROMOTION CENTER (ITPC)

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to as "the Parties",

RECOGNISING the vital importance of promoting the economic cooperation between Italy and Indonesia,

CONVINCED those efforts are necessary to achieve such objectives effectively and will contribute to the promotion of friendly relations between Italy and Indonesia,

TAKING INTO ACCOUNT the Agreed Minutes between the two delegations regarding the cooperation in the fields of economy and trade, done in Jakarta on 17 January 1973,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE 1
Objective

The purpose of this Memorandum of Understanding is to establish a promotion centre on trade, known as the "Indonesian Trade Promotion Center" (hereinafter referred to as "ITPC") in Milan, Italy. The Government of the Republic of Indonesia shall grant the establishment of an Italian Trade Promotion Center based on reciprocity in an Indonesian city indicated by the Government of the Republic of Italy, if such request should be made by the Italian side.

ARTICLE 2
Purposes of the ITPC

The purposes of ITPC are:

a. to assist the Indonesian Embassy in Rome to promote trade from Indonesia to Italy, especially exports in goods and services products,

b. to assist the Indonesian Embassy in Rome to expand the market access of the Indonesian products in Italy.

ARTICLE 3
Activities

To achieve its purposes, ITPC shall undertake the following activities:

a. to introduce and publicize in Italy, products of industries of Indonesia;

b. to assist and advice, where appropriate, missions from and to Indonesia on trade which will enhance the Italian interests;

c. to serve as a channel for the meaningful exchange of information relevant to the enhancement of trade of Indonesia including rules and regulations concerning market access, as well as to prepare and analyze data and information, and trends on markets;

d. to conduct researches and studies on trade;

e. to facilitate, whenever necessary, technical cooperation including transfer of technology related to trade;

f. to maintain close cooperation in the fields of trade with the Government of the Republic of Italy as well as the Italian private sectors;

g. to manage the Exhibition Hall within the framework of ITPC (if any) and;

h. to undertake such other activities as may deemed necessary to achieve the purposes of ITPC.

ARTICLE 4
The Status of ITPC

ITPC shall possess juridical personality. It has the capacity:

a. to conclude contracts,

b. to acquire and dispose of movable and immovable property,

c. to institute legal proceedings.

ARTICLE 5
The Status of Personnel

Since the personnel of ITPC will have no diplomatic and consular status, the Government of the Republic of Italy, in accordance with its relevant laws and regulations, will extend assistance in arranging the appropriate visas for the personnel of ITPC and their dependants, who are not national and permanent residents in Italy.

ARTICLE 6
Abuse of Privileges

1. ITPC shall cooperate at all times with the appropriate authorities in the territory of Italy to prevent the occurrences of any abuse in connection with the facilities conferred by this Memorandum of Understanding;

2. If it considered that there has been an abuse of a facility conferred by this Memorandum of Understanding, consultations shall be held between the Parties to determine whether any such abuse has occurred and if so, to ensure that no repetition of such abuse occurs.

ARTICLE 7
Settlement of Differences

Any differences between the Parties concerning the interpretation and or implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through consultations and negotiations through diplomatic channels between the Parties.

ARTICLE 8
Amendment

The Memorandum of Understanding can be reviewed or amended at any time by mutual written consent of the Parties through diplomatic channels. Such revisions or amendments shall enter into force on such date as may be determined by the Parties and shall form an integral part of this Memorandum of Understanding.
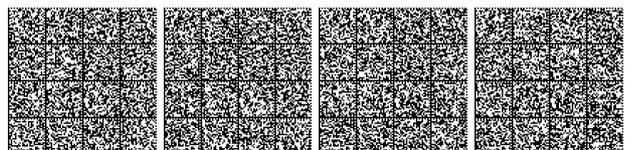
ARTICLE 9
Entry into Force, Duration, and Termination

1. This Memorandum of Understanding shall enter into force on the receipt of the last of the two notifications by which the two Parties shall communicate to each other that their respective internal procedures have been completed.

2. This Memorandum of Understanding shall remain in force indefinitely unless terminated by either Parties by means of a written notification through diplomatic channels, in which case the Memorandum of Understanding shall cease to be in force 6 (six) months after the date of notification.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Memorandum of Understanding.

DONE in two originals in Jakarta on the tenth day of March in the year of two thousand and eight, in the English language, both texts being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY	FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
Roberto Palmieri Ambassador of the Republic of Italy to Indonesia	Imron Cotan Secretary General of the Department of Foreign Affairs
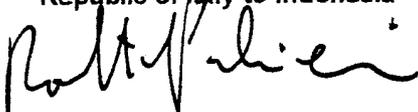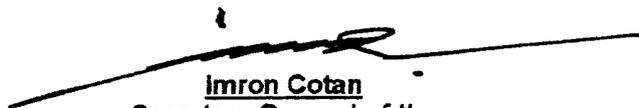
LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3082):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 28 dicembre 2009.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 25 gennaio 2010, con pareri delle commissioni I, V e X.

Esaminato dalla III commissione il 3 febbraio e 4 marzo 2010.

Esaminato in aula ed approvato il 9 marzo 2010.

Senato della Repubblica (atto n. 2061):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 12 marzo 2010, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 30 marzo e 20 aprile 2010.

Esaminato in aula ed approvato il 21 aprile 2010.

10G0105

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 maggio 2010.

Integrazione della delega di funzioni conferita al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 13 giugno 2008, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2008 - Presidenza del Consiglio, registro n. 8, foglio n. 9, recante delega di funzioni in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta;

Ritenuto opportuno integrare la predetta delega con funzioni di impulso, promozione e coordinamento delle iniziative legislative dirette a modificare la normativa vigente in materia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico

Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008, di cui alle premesse, dopo la lettera *cc)* e prima delle parole «Il Ministro opera in costante raccordo con il Ministro dell'economia e le finanze», è inserita la seguente lettera:

«*dd)* ferme restando le competenze delle Amministrazioni statali, delle Regioni e degli enti locali, nonchè quelle del Dipartimento di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, le funzioni di impulso, promozione e coordinamento delle iniziative legislative dirette a modificare la normativa vigente in materia di salvaguarda di Venezia e della sua laguna».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 14 maggio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2010
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 276

10A07307

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 12 maggio 2010.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione dell'organismo non autonomo costituito dall'associazione «Fo.Svi.Ter.», denominato Fo.Svi. Ter. Conciliazione», in Benevento.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza 3 marzo 2010, prot. m. dg DAG 9 marzo 2010, n. 36121.E, integrata il 10 maggio 2010, prot. m. dg DAG 11 maggio 2010, n. 66480.E, con la quale la sig.ra Giovanna De Vita, nata a Benevento il 29 agosto 1950, in qualità di legale rappresentante dell'associazione «FO.SVI.TER», con sede legale in Benevento, via M. Rotili coop Casabella n. 1, codice fiscale e partita IVA n. 01384930622, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione nel registro degli organismi di conciliazione dell'organismo non autonomo costituito dalla predetta associazione, denominato «FO.SVI.TER CONCILIAZIONE»;

Atteso che, i requisiti posseduti dall'organismo non autonomo «FO.SVI.TER CONCILIAZIONE», costituito dall'associazione «FO.SVI.TER», risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti, amministratori, e soci;

la sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)*, del citato decreto ministeriale 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *b)*, del citato decreto ministeriale 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto ministeriale 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Dispone:

L'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dall'associazione «FO.SVI.TER», con sede legale in Benevento, via M. Rotili coop Casabella n. 1, codice fiscale e partita IVA n. 01384930622, denominato «FO.SVI.TER CONCILIAZIONE», ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.

L'organismo viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 84 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 12 maggio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A06861

PROVVEDIMENTO 18 maggio 2010.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'associazione tra camere di commercio, «Camera arbitrale del Piemonte», organismo creato in forma associata dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i DD.MM. nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto il P.DG 14 luglio 2008 d'iscrizione al n. 30 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione tra camere di commercio, «Camera arbitrale del Piemonte», organismo creato in forma associata dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano- Cusio- Ossola e Vercelli, con sede legale c/o la C.C.I.A.A. di Torino, via Carlo Alberto n. 16, C. F. 80091380016 e P. IVA 05443890016;

Viste le istanze del 4 marzo 2010, prot. m. dg DAG 9 marzo 2010, n. 0036130.E e 3 maggio 2010, prot. m. dg DAG 12 maggio 2010, n. 67540.E, con le quali il dott. Pichetto Giuseppe, nato a Torino il 19 aprile 1937, in qualità di legale rappresentante, ha chiesto l'inserimento di 78 ulteriori unità nell'elenco dei conciliatori (25 in via esclusiva e 53 in via non esclusiva);

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, lettera *e)*, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *f)*, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda d'iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)*, del citato decreto ministeriale 222/2004 per i conciliatori:

in via esclusiva:

rag. Banone Andrea, nato ad Omegna (VB) il 26 febbraio 1969,

dott. Bogiatto Gian Luca, nato a Torino l'11 giugno 1969,

dott. Branco Cinzia , nata a Roma il 1° giugno 1966,

dott. Bruno Stefania, nata a Torino il 28 febbraio 1972,

dott. Demarchi Giuseppe, nato a Saluzzo (CN) il 25 novembre 1956,

dott. Franco Massimiliano Secondo, nato a Pinerolo (TO) il 24 ottobre 1969,

dott. Gaiero Nicola, nato a Dogliani (CN) il 28 aprile 1961,

dott. Ginisio Lorenzo, nato a Torino il 13 agosto 1949,

dott. Grosso Maurizio Giuseppe, nato a Torino il 20 gennaio 1962,

dott. Lanzo Cristina, nata a Brescia il 18 novembre 1971,

dott. Manarini Ettore, nato a Moncalieri (TO) il 18 dicembre 1980,

avv. Manfredi Alida, nata a Cuneo il 29 gennaio 1966,

avv. Mittone Marco, nato a Torino il 24 luglio 1980,

dott. Moiso Mario Paolo, nato a Torino il 17 febbraio 1960,

dott. Pettazzi Giuseppe, nato a Rocchetta Tanaro (AT) il 19 dicembre 1944,

dott. Pinarello Franca, nata a Venaria Reale (TO) il 5 agosto 1971,

dott. Poma Luca, nato a Torino il 20 marzo 1953,

avv. Procaccianti Mario, nato a Catania il 5 agosto 1965,

dott. Ramasco Beatrice, nata a Torino il 29 gennaio 1959,

dott. Regalbuto Salvatore, nato a Torino il 1° febbraio 1972,

dott. Rizzi Dante, nato a Villimpenta (MN) il 18 settembre 1939,

dott. Robella Alfredo, nato a Torino il 19 settembre 1950,

dott. Salvemini Cinzia, nata a Torino l'8 giugno 1966,

dott. Solia Carlo, nato a Torino il 26 giugno 1964,

dott. Strumia Roberto, nato a Torino il 15 giugno 1967,

dott. Vietti Pier Vittorio, nato a Torino il 28 febbraio 1955;

in via non esclusiva:

dott. Amede Maurizio, nato a Vercelli il 25 novembre 1959,

dott. Asvisio Luca, nato a Torino il 16 marzo 1965,

avv. Appendino Claudia, nata a Carmagnola (TO) il 14 febbraio 1977,

rag. Balbo Gian Carlo, nato a Manta (CN) l'11 febbraio 1944,

dott. Barbiero Paolo, nato a Torino il 21 agosto 1963,

dott. Baridon Daniel, nato a Losanna (Svizzera) il 14 luglio 1968,

dott. Bausola Piercarlo, nato a Torino il 9 dicembre 1977,

avv. Belletti Diego, nato a Vigevano (PV) il 5 marzo 1970,

avv. Biroli Francesco, nato a Novara il 7 giugno 1974,

avv. Borgini Barbara, nata a Ravenna il 22 maggio 1966,

dott. Braghero Carlo Maria, nato a Conzano (AL) il 9 gennaio 1945,

dott. Caccamo Francesco, nato a Torino il 19 novembre 1961,

dott. Caracò Giovanni Federico, nato a Torino il 2 febbraio 1983,

dott. Caracò Massimo, nato a Settimo Torinese il 27 maggio 1952,

dott. Carrera Ernesto, nato a Moncalieri (TO) il 15 dicembre 1965,

dott. Chiappini Valter, nato a Tortona (AL) il 3 maggio 1962,

dott. Di Russo Davide, nato a Torino il 25 maggio 1966,

dott. Di Vece Lidia, nata a Roma il 20 giugno 1959,

rag. Duca Giovanni, nato a Tortona (AL) il 17 dicembre 1968,

dott. Elicio Federico, nato a Milano il 13 marzo 1977,

avv. Franzosi Michele, nato a Novara il 19 novembre 1970,

dott. Frascinelli Roberto, nato a Torino il 21 novembre 1947,

dott. Fusero Giovanni, nato a Torino il 6 gennaio 1966,

avv. Gaj Nicoletta, nata ad Asti il 4 dicembre 1960,

dott. Gambaruto Vincenzo, nato a Torino il 23 dicembre 1969,

dott. Griggi Carlo, nato a Premosello (VB) il 15 settembre 1954,

dott. Incaminato Claudio, nato ad Acqui Terme il 25 agosto 1966,

avv. Lonetti Simona, nata ad Alessandria il 16 gennaio 1974,

dott. Louvin Lorenzo, nato ad Aosta il 2 luglio 1957,

dott. Lucchetti Mauro, nato a Torino il 14 gennaio 1953,

dott. Malvezzi Roberto, nato ad Alessandria l'11 marzo 1956,

rag. Mangiapelo Anna Maria, nata ad Alatri (FR) il 21 ottobre 1967,

dott. Marchiando Piero Paolo, nato ad Aosta il 29 giugno 1959,

avv. Martelli Federica, nata a Torino il 3 agosto 1977,

dott. Massara Paolo, nato a Novara il 13 ottobre 1962,

dott. Mazza Piergiorgio, nato a Torino il 5 maggio 1965,

dott. Milanese Aldo, nato a Mondovì (CN) il 27 gennaio 1944,

avv. Pedrazzoli Antonio, nato a Novara il 14 novembre 1970,

dott. Piacentini Riadi, nato a Surabaya (Indonesia) il 23 agosto 1979,

avv. Piombo Ilaria Antonella , nata a Torino il 31 dicembre 1971,

dott. Pistoni Nicola, nato a Torino il 28 gennaio 1976,

avv. Poli Antonella, nata a Torino il 14 novembre 1973,

dott. Pugno Stefano, nato a Novara il 26 dicembre 1962,

dott. Ratti Pietro, nato a Villaromagnano (AL) il 21 ottobre 1943,

dott. Santagostino Roberto, nato a Casale Monferrato (AL) il 7 gennaio 1962,

avv. Satragno Luca, nato a Borgomanero (NO) il 24 luglio 1977,

dott. Sibona Massimo, nato a Torino il 2 maggio 1960,

dott. Spaini Margherita, nata a Torino il 7 febbraio 1961,

dott. Tarditi Luca, nato a Torino il 28 marzo 1944,

dott. Trotta Cristina, nata a Milano il 31 gennaio 1967,

dott. Varallo Giovanni, nato a Novara il 4 novembre 1961,

dott. Vicarioli Carlo, nato a Neully Sur Seine (Francia) il 20 aprile 1955,

dott. Zarroli Giuseppina, nata ad Avezzano (AQ) il 10 giugno 1964;

Dispone:

La modifica del P.DG 14 luglio 2008. L'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione tra camere di commercio, «Camera arbitrale del Piemonte», organismo creato in forma associata dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano- Cusio-Ossola e Vercelli, con sede legale c/o la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, via Carlo Alberto n. 16, C. F. 80091380016 e P. IVA 05443890016, limitatamente all'elenco dei conciliatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori deve intendersi ampliato di ulteriori 78 unità:

(25 in via esclusiva) - rag. Banone Andrea, nato ad Omegna (VB) il 26 febbraio 1969, dott. Bogiatto Gian Luca, nato a Torino l'11 giugno 1969, dott. Branco Cinzia, nata a Roma il 1° giugno 1966, dott. Bruno Stefania, nata a Torino il 28 febbraio 1972, dott. Demarchi Giuseppe, nato a Saluzzo (CN) il 25 novembre 1956, dott. Franco Massimiliano Secondo, nato a Pinerolo (TO) il 24 ottobre 1969, dott. Gaiero Nicola, nato a Dogliani (CN) il 28 aprile 1961, dott. Ginisio Lorenzo, nato a Torino il 13 agosto 1949, dott. Grosso Maurizio Giuseppe, nato a Torino il 20 gennaio 1962, dott. Lanzo Cristina, nata a Brescia il 18 novembre 1971, dott. Manarini Ettore, nato a Moncalieri (TO) il 18 dicembre 1980, avv. Manfredi Alida, nata a Cuneo il 29 gennaio 1966, avv. Mittone Marco, nato a Torino il 24 luglio 1980, dott. Moiso Mario Paolo, nato a Torino il 17 febbraio 1960, dott. Pettazzi Giuseppe, nato a Rocchetta Tanaro (AT) il 19 dicembre 1944, dott. Pinarello Franca, nata a Venaria Reale (TO) il 5 agosto 1971, dott. Poma Luca, nato a Torino il 20 marzo 1953, avv. Procaccianti Mario, nato a Catania il 5 agosto 1965, dott. Ramasco Beatrice, nata a Torino il 29 gennaio 1959, dott. Regalbuto Salvatore, nato a Torino il 1° febbraio 1972, dott. Rizzi Dante, nato a Villimpenta (MN) il 18 settembre 1939, dott. Robella Alfredo, nato a Torino il 19 settembre 1950, dott. Salvemini Cinzia, nata a Torino l'8 giugno 1966, dott. Solia Carlo, nato a Torino il 26 giugno 1964, dott. Strumia Roberto, nato a Torino il 15 giugno 1967, dott. Vietti Pier Vittorio, nato a Torino il 28 febbraio 1955;

(53 in via non esclusiva) - dott. Amede Maurizio, nato a Vercelli il 25 novembre 1959, dott. Asvisio Luca, nato a Torino il 16 marzo 1965, avv. Appendino Claudia, nata a Carmagnola (TO) il 14 febbraio 1977, rag. Balbo Gian Carlo, nato a Manta (CN) l'11 febbraio 1944, dott. Barbiero Paolo, nato a Torino il 21 agosto 1963, dott. Baridon Daniel, nato a Losanna (Svizzera) il 14 luglio 1968, dott. Bausola Piercarlo, nato a Torino il 9 dicembre 1977, avv. Belletti Diego, nato a Vigevano (PV) il 5 marzo 1970, avv. Biroli Francesco, nato a Novara il 7 giugno 1974, avv. Borgini Barbara, nata a Ravenna il 22 maggio 1966, dott. Braghero Carlo Maria, nato a Conzano (AL) il 9 gennaio 1945, dott. Caccamo Francesco, nato a Torino il 19 novembre 1961, dott. Caracò Giovanni Federico, nato a Torino il 2 febbraio 1983, dott. Caracò Massimo, nato a Settimo Torinese il 27 maggio 1952, dott. Carrera Ernesto, nato a Moncalieri (TO) il 15 dicembre 1965, dott. Chiappini Valter, nato a Tortona (AL) il 3 maggio 1962, dott. Di Russo Davide, nato a Torino il 25 maggio 1966, dott. Di Vece Lidia, nata a Roma il 20 giugno 1959, rag. Duca Giovanni, nato a Tortona (AL) il 17 dicembre 1968, dott. Elicio Federico, nato a Milano il 13 marzo 1977, avv. Franzosi Michele, nato a Novara il 19 novembre 1970, dott. Frascinelli Roberto, nato a Torino il 21 novembre 1947, dott. Fusero Giovanni, nato a Torino il 6 gennaio 1966, avv. Gaj Nicoletta, nata ad Asti il 4 dicembre 1960, dott. Gambaruto Vincenzo, nato a Torino il 23 dicembre 1969, dott. Griggi Carlo, nato a Premosello (VB) il 15 settembre 1954, dott. Incaminato Claudio, nato ad Acqui Terme il 25 agosto 1966, avv. Lonetti Simona, nata ad Alessandria il 16 gennaio 1974, dott. Louvin Lorenzo, nato ad Aosta il 2 luglio 1957, dott. Lucchetti Mauro, nato a Torino il 14 gennaio 1953, dott. Malvezzi Roberto, nato ad Alessandria l'11 marzo 1956, rag. Mangiapelo Anna Maria, nata ad Alatri (FR) il 21 ottobre 1967, dott. Marchiando Piero Paolo, nato ad Aosta il 29 giugno 1959, avv. Martelli Federica, nata a Torino il 3 agosto 1977, dott. Massara Paolo, nato a Novara il 13 ottobre 1962, dott. Mazza Piergiorgio, nato a Torino il 5 maggio 1965, dott. Milanese Aldo, nato a Mondovì (CN) il 27 gennaio 1944, avv. Pedrazzoli Antonio, nato a Novara il 14 novembre 1970, dott. Piacentini Riadi, nato a Surabaya (Indonesia) il 23 agosto 1979, avv. Piombo Ilaria Antonella , nata a Torino il 31 dicembre 1971, dott. Pistoni Nicola, nato a Torino il 28 gennaio 1976, avv. Poli Antonella, nata a Torino il 14 novembre 1973, dott. Pugno Stefano, nato a Novara il 26 dicembre 1962, dott. Ratti Pietro, nato a Villaromagnano (AL) il 21 ottobre 1943, dott. Santagostino Roberto, nato a Casale Monferrato (AL) il 7 gennaio 1962, avv. Satragno Luca, nato a

Borgomanero (NO) il 24 luglio 1977, dott. Sibona Massimo, nato a Torino il 2 maggio 1960, dott. Spaini Margherita, nata a Torino il 7 febbraio 1961, dott. Tarditi Luca, nato a Torino il 28 marzo 1944, dott. Trotta Cristina, nata a Milano il 31 gennaio 1967, dott. Varallo Giovanni, nato a Novara il 4 novembre 1961, dott. Vicarioli Carlo, nato a Neully Sur Seine (Francia) il 20 aprile 1955, dott. Zarroli Giuseppina, nata ad Avezzano (AQ) il 10 giugno 1964.

Resta ferma l'iscrizione al n. 30 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 18 maggio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A06961

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 marzo 2010.

Nomina del commissario straordinario della S.p.A. OSU in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del Tribunale di Torino in data 18 novembre 2009, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato, è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della ILMAS S.p.A., con sede legale in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 123;

Visto il proprio decreto in data 14 dicembre 2009 con il quale nella procedura di amministrazione straordinaria della ILMAS S.p.A. è nominato commissario straordinario il dott. Alfonso Ferrara;

Visto il decreto del Tribunale di Pinerolo in data 4 marzo 2010 con il quale ai sensi e per gli effetti degli articoli 27, 81 e seguenti del decreto legislativo n. 270/1999, è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della SpA OSU, società collegata alla ILMAS;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla nomina del commissario straordinario nella procedura di amministrazione straordinaria della SpA OSU;

Visti gli articoli 38, comma 3, secondo periodo, e 105, comma 2, del citato decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della SpA OSU è nominato commissario straordinario il dott. Alfonso Ferrara, nato a Salerno il 10 luglio 1965, già commissario straordinario della società Ilmas S.p.A.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Pinerolo;

alla Camera di commercio di Torino ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla Regione Piemonte ;

al Comune di Orbassano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 marzo 2010

Il Ministro: SCAJOLA

10A06858

DECRETO 19 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Mighali Marcello, delle qualifiche professionali estere abilitanti alla qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che svolgono l'attività di installazione di impianti elettronici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Mighali Marcello, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento dell'attestato di corso professionale qualifica di elettricista-impiantista conseguito nel 1995 presso C.A.P.I.S. «Centro di addestramento professionale italo-svizzero», con sede a San Gallo (Svizzera), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che svolgono l'attività di installazione di impianti elettronici di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 29 aprile 2010, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, unitamente all'esperienza professionale documentata in Svizzera ed in Italia, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di manutenzione ed installazione di impianti elettronici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)* del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa;

Sentito i pareri dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato e CNA - Installazione e impianti;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Mighali Marcello, cittadino italiano, nato a Alessano (Lecce) il 19 agosto 1966 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale documentata in Svizzera ed in Italia, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, dell'attività di manutenzione ed installazione di impianti elettronici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)* del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 19 maggio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A06866

DECRETO 19 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Pascariu Neculai, delle qualifiche professionali estere abilitanti alla qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che svolgono l'attività di installazione di impianti elettrici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Pascariu Neculai, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del diploma di bacalaureat - qualifica elettrotecnico - conseguito nel 1990, presso il liceo industriale n. 1, con sede a Brasov (Romania), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che svolgono l'attività di installazione di impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 29 aprile 2010, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, unitamente all'esperienza professionale documentata in Italia, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di manutenzione ed installazione di impianti elettrici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa;

Sentito i pareri dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato e CNA - Installazione e impianti;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Pascariu Neculai, cittadino rumeno, nato a Buhusi (Romania) il 20 settembre 1962 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale documentata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, dell'attività di manutenzione ed installazione di impianti elettrici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 19 maggio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A06867

DECRETO 19 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Popa Nicolae, delle qualifiche professionali estere abilitanti alla qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che svolgono l'attività di autoriparazione, settore carrozzeria.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate di-

rettive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Popa Nicolae, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del diploma di maturità tecnica conseguito nel 1984 presso il liceo industriale n. 9, con sede in Craiova (Romania), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che svolgono l'attività di autoriparazione, settore carrozzeria di cui all'art. 1, comma 3, lettera *b)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 29 aprile 2010, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, unitamente all'esperienza professionale maturata sia in Romania che in Italia presso ditte abilitate, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di autoriparatore, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa;

Sentito il parere del rappresentante dell'Associazione di categoria confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Popa Nicolae, cittadino rumeno, nato a Popinzalesti, Provincia di Dolj (Romania) il 30 novembre 1965, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata in Romania ed in Italia, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, dell'attività di autoriparazione settore carrozzeria di cui all'art. 1, comma 3, lettera *b)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 19 maggio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A06868

DECRETO 19 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Cutac Iulian, delle qualifiche professionali estere abilitanti alla qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che svolgono l'attività di autoriparazione, settore di meccanica-motoristica.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Cutac Iulian, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del diploma di scuola - qualifica di meccanico auto - conseguito nel 1989 presso il liceo industriale «Nicolae Iorga», con sede a Braila (Romania) e del certificato di specializzazione conseguito nel 1994 presso il gruppo scolastico UCECOM, con sede a Braila - Distretto di Braila (Romania) per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che svolgono l'attività di autoriparazione, settore di meccanica-motoristica di cui all'art. 1, comma 3, lettera *a)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 29 aprile 2010, che ha ritenuto i titoli di studio posseduti dall'interessato, unitamente all'esperienza lavorativa maturata in Italia presso ditta abilitata per la lettera richiesta, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di autoriparatore, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa;

Sentito il parere del rappresentante dell'Associazione di categoria Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Cutac Iulian, cittadino rumeno, nato a Braila (Romania) il 20 luglio 1970, sono riconosciuti i titoli di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale documentata maturata in Italia presso ditta abilitata per la lettera richiesta, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, dell'attività di autoriparazione settore meccanica-motoristica, di cui all'art. 1, comma 3, lettera *a)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 19 maggio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A06869

DECRETO 20 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Adina Mioara Badocan, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,
IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché

della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Adina Mioara Badocan, cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del diploma della scuola professionale del gruppo scolastico di arte e mestieri con la qualifica di parrucchiere, conseguito presso la scuola della cooperativa di artigiana Cluj-Napoca (Romania), nonché dell'esperienza di lavoro dipendente maturata in Italia per circa 3 anni, per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174 recante la «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno»;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, unitamente all'esperienza professionale maturata, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato, CNA - Benessere e FIEPET - Confesercenti;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Adina Mioara Badocan, cittadina rumena, nata a Cluj Napoca (Romania) in data 15 dicembre 1980, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 20 maggio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A06859

DECRETO 20 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Paolo Tagliente, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Paolo Tagliente, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Gesellenprufung della durata di 3 anni, nonché dell'esame per la qualificazione di Maestro Artigiano per la professione di acconciatore, conseguito presso la Camera dell'Artigianato di Berlino, per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante la «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno»;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto i titoli dell'interessato idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e decreto legislativo n. 59/2010, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato, CNA - Benessere e FIEPET - Confesercenti;

Visto che l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo 206/2007, consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Paolo Tagliente, cittadino italiano, nato a Mottola (Taranto) in data 19 marzo 1965, sono riconosciuti i titoli di studio di cui in premessa quale titoli validi per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 20 maggio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A06860

DECRETO 20 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Vincenzo Di Fratello, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con il quale il sig. Vincenzo Di Fratello, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del diploma di licenza conseguito presso l'Istituto Professionale per Parrucchieri «Mildred Scheel Berufskolleg Solingen denominato «Diploma di Lavorante Artigiano» conseguito in Solingen (Germania) della durata di tre anni, nonché dell'esperienza professionale maturata per circa 3 anni e mezzo in qualità di lavoratore dipendente, per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il titolo dell'interessato, unitamente all'esperienza professionale maturata, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle associazioni di categoria Confartigianato, CNA - Benessere e FIEPET - Confesercenti;

Visto che l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206/2007, consente che le domande di riconoscimento aventi per progetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Vincenzo di Fratello, cittadino italiano, nato a Solingen (Germania) in data 19 novembre 1986, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 20 maggio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A06862

DECRETO 20 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Nicola Griffo, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Nicola Griffo, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3», rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - Habia (Gran Bretagna), conseguito presso il Centro San Nicola di Picone Michele in Aversa (Caserta), affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo 206/2007, consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Nicola Griffo, cittadino italiano, nato a Villa Literno (Caserta) in data 2 febbraio 1973, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del d.lgs. n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 20 maggio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A06863

DECRETO 20 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Pasquale Mauriello, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Pasquale Mauriello, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority Habia (Gran Bretagna), conseguito presso il Centro San Nicola di Picone Michele in Aversa (Caserta), affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo 206/2007, consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Pasquale Mauriello, cittadino italiano, nato a Napoli in data 4 maggio 1987, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del d.lgs. n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 20 maggio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A06864

DECRETO 20 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ionela Carausu, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ionela Carausu, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento dell'attestato di scuola professionale per la qualifica di «parrucchiera», conseguito presso il Gruppo scolastico «I. Holban» di Iasi (Romania), per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del d.lgs. n. 59/2010, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato, CNA - Benessere e FIEPET - Confesercenti;

Visto che l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206/2007, consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Ionela Carausu, cittadina rumena, nata a Iasi (Romania) in data 10 febbraio 1985, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del d.lgs. n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 20 maggio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A06865

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 maggio 2010.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San Severo».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1968, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «San Severo» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda del Consorzio per la valorizzazione e la tutela del vini a DOC San Severo, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a DOC «San Severo»;

Visto, sulla sopra citata domanda di modifica, il parere favorevole della Regione Puglia;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 71 del 26 marzo 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «San Severo» in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «San Severo», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1968, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011.

Art. 2.

1. In via transitoria, fino all'emanazione del decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, richiamato in premessa, i soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a denominazione di origine controllata «San Severo», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti Organismi territoriali - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e provincie autonome del 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo. Successivamente sono da osservare le disposizioni del citato decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 61/2010.

Art. 3.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata.

Art. 4.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata «San Severo» sono riportati nell'allegata A del presente decreto.

Art. 5.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «San Severo» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI "SAN SEVERO"

Articolo 1.
Denominazione dei Vini

La denominazione di origine controllata "San Severo", è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Tali vini sono i seguenti:
San Severo Bianco (anche frizzante e spumante)
San Severo Bombino bianco (anche frizzante e spumante)
San Severo Malvasia bianca di Candia
San Severo Falanghina
San Severo Trebbiano bianco
San Severo Rosso (anche novello e riserva)
San Severo Rosato (anche frizzante)
San Severo Merlot (anche rosato)
San Severo Uva di Troia o Nero di Troia (anche rosato e riserva)
San Severo Sangiovese (anche rosato)

Articolo 2.
Vitigni ammessi

I vini a Denominazione di origine controllata "San Severo" devono essere ottenuti da vigneti che nell'ambito aziendale, abbiano la seguente composizione ampelografica:
"San Severo" Bianco:
Bombino bianco al 40%-60%
Trebbiano bianco fino al 40%-60%
Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione per la provincia di Foggia congiuntamente o disgiuntamente, per un massimo del 15%.

"San Severo" Bombino bianco:
Bombino minimo 85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione per la provincia di Foggia congiuntamente o disgiuntamente, per un massimo del 15%.

"San Severo" Malvasia bianca di Candia:
Malvasia bianca di Candia minimo 85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione per la provincia di Foggia congiuntamente o disgiuntamente, per un massimo del 15%.

"San Severo" Trebbiano bianco:
Trebbiano bianco minimo 85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione per la provincia di Foggia congiuntamente o disgiuntamente, per un massimo del 15%.

“San Severo” Falanghina:
Falanghina minimo 85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione per la provincia di Foggia congiuntamente o disgiuntamente, per un massimo del 15%.

“San Severo” Rosso e Rosato:
Montepulciano minimo 70%
Sangiovese massimo 30%.
Possono concorrere anche le uve ottenute dai vigneti di Uva di Troia, Merlot e Malvasia Nera ed altri vitigni a bacca nera, presenti in ambito aziendale ed idonei alla coltivazione per la provincia di Foggia, fino ad un massimo del 15%.

“San Severo” Merlot (anche rosato):
Merlot minimo 85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione per la provincia di Foggia congiuntamente o disgiuntamente, per un massimo del 15%.

“San Severo” Uva di Troia (o Nero di Troia):
Uva di Troia (o Nero di Troia) minimo 85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione per la provincia di Foggia congiuntamente o disgiuntamente, per un massimo del 15%.

“San Severo” Sangiovese:
Sangiovese minimo 85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione per la provincia di Foggia congiuntamente o disgiuntamente, per un massimo del 15%.

Articolo 3.
Zona di produzione

I vini San Severo bianco, rosato e rosso, devono essere prodotti nella zona di produzione in cui rientra il territorio già delimitato con D.M. 29 marzo 1932, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’otto aprile 1932, n. 82, e comprende per intero i territori dei comuni di San Severo (comprese le due frazioni denominate Salsola e Vulganello del comune di San Severo ricadenti in territorio di Foggia), Torremaggiore (compresa la frazione di Castelnuovo della Daunia, Masseria Monachelle, inclusa nel territorio di Torremaggiore), San Paolo di Civitate e parte dei territori dei comuni di Apricena, Lucera, Poggio Imperiale e Lesina.
Tale zona è così delimitata:
partendo dall’estremo nord in agro di Lesina (caposaldo) segue la strada di bonifica n. 7 San severo-Torre Fortore sino ad innestarsi sulla Provinciale Ripalta-Lesina, entra in agro di Poggio Imperiale, segue il canale La fara risalendo fino alla ferrovia Bologna – Otranto. Segue il tracciato di detta ferrovia fino alla località Coppa franceschiello, costeggia il confine degli agri di Apricena, Poggio Imperiale deviando sul confine degli agri di San Paolo di Civitate-Apricena costeggiando la strada di bonifica n.7 San Severo- Torre fortore fino all’incrocio della strada provinciale Serracapriola – Apricena. Costeggia poi detta strada sino all’abitato di Apricena, s’innesta sulla strada Statale 89 seguendola fino al km 17.
Devia quindi sulla pista a fondo naturale S. Nicandro – Foggia sino ad incrociare la strada di bonifica Apricena –Stazione di S. Marco in Lamis seguendola sino allo scalo ferroviario, segue per un tratto la ferrovia garganica San Severo - Rodi Garganico e devia costeggiando il confine degli agri San Severo – Apricena.
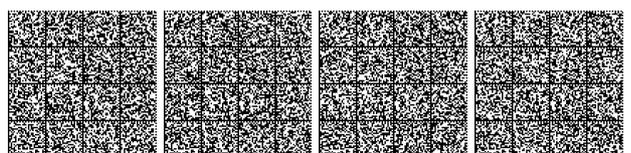
Entra poi in agro di Rignano Garganico seguendo la strada di bonifica pedegarganica sino all'incrocio dei torrenti Candelabro – Triolo. Risale quest'ultimo torrente sino all'incrocio della strada di bonifica n.23, sino ad incrociare la Rignano – scalo ferroviario, sino al confine degli agri San Severo – Rignano, segue i citati confini proseguendo con quelli di Foggia e sino all'incrocio degli agri San severo- Lucera. Devia sul confine dell'agro di Lucera-Foggia sino a congiungersi sulla strada di bonifica n. 11, la segue in agro di Lucera sino alle località Grotticella-petrilli, s'immette su una pista a fondo naturale sino al torrente Salsola, lo costeggia sino ad incrociare la strada di bonifica n.9, la segue sino al bivio della strada di bonifica n. 13 e la segue sino ad incrociare la strada di bonifica n.5.
Segue detta strada sino ad incrociare i confini dell'agro di Torremaggiore. Costeggia i confini degli agri di Torremaggiore-Lucera-Castelnuovo-Casalvecchio-Serracapriola, sino al confine dell'agro di San Paolo di Civitate.
Da qui segue il confine degli agri di Serracapriola-Lesina sino alla località Coppa delle Rose, incrocia la strada di bonifica n.33 in agro di Lesina e la segue sino alla borgata di Ripalta.
Segue la strada Ripalta – stazione sino alla contrada San Colombo, segue una strada vicinale sino alla ferrovia Bologna- Otranto, la segue sino al canale Pontone percorrendolo sino all'incrocio con la strada di bonifica n.7 San Severo- Torre Fortore.

Articolo 4.
Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "San Severo" devono essere quelle tradizionali della zona e, in ogni caso, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli genericamente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E' vietata qualsiasi pratica di forzatura. È tuttavia consentita l'irrigazione di soccorso.
I vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare, dovranno avere le seguenti quantità minime di ceppi per ettaro: Tendone 1600 e 3000 per gli altri sistemi di allevamento.
Le rese uva per ettaro per tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata San Severo, di cui all'art. 1, sono quelle di seguito specificate:

Vino	Resa uva/Ha
San Severo Bianco	t 16,5
San Severo Rosso	t 16
San Severo Bianco con menzione di vitigno	t 14,5
San Severo Rosso con menzione di vitigno	t 14
San Severo Rosso Riserva	t 12
San Severo Rosso Riserva con menzione di vitigno	t 12

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le rese dovranno essere riportate, purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi. Qualora tali limiti vengano superati, tutta la produzione non avrà diritto alla denominazione di origine controllata San Severo
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto;
La Regione Puglia, sentite le organizzazioni di categoria, con proprio decreto, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Articolo 5.
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, di elaborazione dei vini frizzanti, quelle di invecchiamento devono essere effettuate nell’ambito dell’intero territorio dei comuni compresi, in tutto o in parte, nella zona di produzione. L’elaborazione dei vini spumanti deve avvenire nell’ambito dell’intero territorio della provincia di Foggia.
Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata San Severo i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali totali minimi:

Vino	% Vol.
San Severo Bianco	10,5
San Severo Bianco spumante	9,0
San Severo Bianco frizzante	9,5
San Severo Bombino bianco Spumante	9,0
San Severo bianco con menzione di vitigno	10,5
San Severo Rosso (anche rosato e novello)	11,0
San Severo Rosso Riserva	12,0
San Severo Rosato Frizzante	9,5
San Severo Merlot (anche rosato)	11,0
San Severo Uva di Troia o Nero di Troia (anche rosato)	11,0
San Severo Uva di Troia o Nero di Troia riserva	12,0
San Severo Sangiovese (anche rosato)	11,0
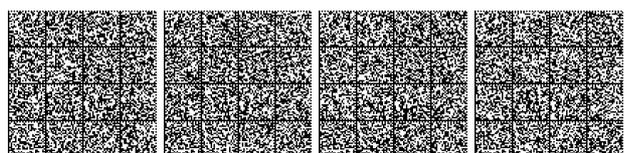
L'immissione al consumo del vino a denominazione di origine controllata San Severo Rosso Riserva e San Severo Rosso Riserva con la specifica di vitigno non può avvenire prima di 18 mesi a partire dal 1°dicembre dell'anno di raccolta delle uve.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
Per tutte le tipologie dei vini San Severo è ammessa la correzione con mosti concentrati prodotti da uve della zona di produzione, con mosti concentrati rettificati e con autoarricchimento.
Per tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata San Severo è ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.

Articolo 6.
Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata "San Severo", all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"San Severo" bianco:
- colore: paglierino più o meno intenso
- odore: gradevole, fruttato, leggermente vinoso
- sapore: asciutto, fresco, armonico
- titolo alcolometrico volumico naturale: 11,0% vol
- acidità totale minima: 4,5 g/l
- estratto non riduttore minimo: 18 g/l

"San Severo" bianco Frizzante:
- colore: paglierino tenue
- odore: gradevole, fruttato
- sapore: secco, fresco
- titolo alcolometrico volumico naturale: 11,0% vol
- acidità totale minima: 4,5 g/l
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l

"San Severo" bianco Spumante:
- colore: paglierino più o meno intenso
- odore: delicato, con profumo caratteristico, fruttato
- sapore: asciutto, fresco, armonico
- titolo alcolometrico volumico naturale: 11,0% vol
- acidità totale minima: 4,5 g/l
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l
- spuma: fine e persistente

"San Severo" Bombino bianco:
- colore: paglierino più o meno intenso
- odore: delicato, con profumo caratteristico, fruttato
- sapore: asciutto, fresco, armonico
- titolo alcolometrico volumico naturale: 10,50% vol
- acidità totale minima: 4,5 g/l
- estratto non riduttore minimo: 18 g/l
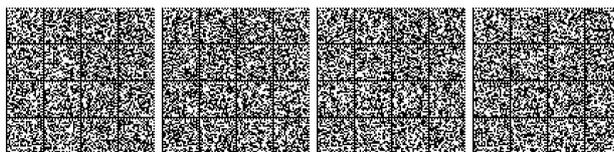
“San Severo” Bombino bianco Frizzante:
- colore: paglierino più o meno intenso
- odore: delicato, con profumo caratteristico, fruttato
- sapore: secco, fresco, armonico
- titolo alcolometrico volumico naturale: 11,0% vol
- acidità totale minima: 4,5 g/l
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l

“San Severo” Bombino bianco Spumante:
- colore: paglierino più o meno intenso
- odore: delicato, con profumo caratteristico, fruttato
- sapore: asciutto, fresco, armonico
- titolo alcolometrico volumico naturale: 11,0% vol
- acidità totale minima: 4,5 g/l
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l
- spuma: fine e persistente

“San Severo” Malvasia Bianca di Candia:
- colore: giallo più o meno intenso
- odore: delicato, con profumo caratteristico, con sentori aromatici
- sapore: asciutto, fresco, gradevole ed aromatico
- titolo alcolometrico volumico naturale: 11,0% vol
- acidità totale minima: 4,5 g/l
- estratto non riduttore minimo: 20 g/l

“San Severo” Falanghina:
- colore: giallo più o meno intenso
- odore: delicato, con profumo caratteristico, con sentori di fruttato
- sapore: asciutto, fresco, gradevole
- titolo alcolometrico volumico naturale: 11,0% vol
- acidità totale minima: 4,5 g/l
- estratto non riduttore minimo: 20 g/l

“San Severo” Trebbiano bianco:
- colore: paglierino
- odore: vinoso, con profumo delicato
- sapore: asciutto, fresco, armonico, sapido
- titolo alcolometrico volumico naturale: 11,0% vol
- acidità totale minima: 4,5 g/l
- estratto non riduttore minimo: 18 g/l

“San Severo” rosso:
- colore: rosso rubino che tende al granato con l’invecchiamento
- odore: vinoso, con profumo gradevole caratteristico
- sapore: asciutto, di corpo, sapido, armonico, giustamente tannico
- titolo alcolometrico volumico naturale: 11,5% vol
- acidità totale minima: 4,5 g/l
- estratto non riduttore minimo: 20 g/l

“San Severo” Novello:
- colore: rosso rubino più o meno intenso
- odore: intenso, gradevole, caratteristico
- sapore: armonico, caratteristico, rotondo
- titolo alcolometrico volumico naturale: 11,0% vol
- zuccheri riduttori residui massimi: 10 g/l
- acidità totale minima: 5,0 g/l
- estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

“San Severo” Rosso Riserva:
- colore: rosso rubino che acquista riflessi granati con l’invecchiamento
- odore: vinoso, con profumo gradevole caratteristico
- sapore: asciutto, di corpo, sapido, armonico, giustamente tannico
- titolo alcolometrico volumico naturale: 12,5% vol
- acidità totale minima: 4,5 g/l
- estratto non riduttore minimo: 22 g/l

“San Severo” rosato:
- colore: rosato più o meno intenso
- odore: delicato vinoso, caratteristico, talvolta fruttato
- sapore: asciutto, armonico, gradevole
- titolo alcolometrico volumico naturale: 11,0% vol
- acidità totale minima: 4,5 g/l
- estratto non riduttore minimo: 18 g/l

“San Severo” rosato Frizzante:
- colore: rosato più o meno intenso
- odore: delicato vinoso, caratteristico, talvolta fruttato
- sapore: secco, armonico, gradevole
- titolo alcolometrico volumico naturale: 11,0% vol
- acidità totale minima: 4,5 g/l
- estratto non riduttore minimo: 18 g/l

“San Severo” Merlot:
- colore: rosso rubino che tende al granato con l’invecchiamento
- odore: vinoso, con profumo fruttato caratteristico
- sapore: asciutto, di corpo, sapido, armonico, giustamente tannico
- titolo alcolometrico volumico naturale: 11,5% vol
- acidità totale minima: 4,5 g/l
- estratto non riduttore minimo: 20 g/l

“San Severo” Merlot Rosato:
- colore: rosato più o meno intenso
- odore: vinoso, con profumo fruttato caratteristico
- sapore: asciutto, sapido, armonico
- titolo alcolometrico volumico naturale: 11,5% vol
- acidità totale minima: 4,5 g/l
- estratto non riduttore minimo: 18 g/l

“San Severo” Sangiovese:
- colore: rosso rubino che tende al granato con l’invecchiamento
- odore: vinoso, con profumo gradevole caratteristico
- sapore: asciutto, di corpo, sapido, armonico, poco tannico
- titolo alcolometrico volumico naturale: 11,5% vol
- acidità totale minima: 4,5 g/l
- estratto non riduttore minimo: 20 g/l

“San Severo” Sangiovese Rosato:
- colore: rosso rubino talora con riflessi violacei
- odore: vinoso, con profumo caratteristico delicato
- sapore: asciutto, armonico, poco tannico
- titolo alcolometrico volumico naturale: 11,5% vol
- acidità totale minima: 4,5 g/l
- estratto non riduttore minimo: 18 g/l

“San Severo” Uva di Troia o Nero di Troia:
- colore: da rosso rubino al granato
- odore: gradevole, caratteristico
- sapore: vinoso, asciutto, armonico, giustamente tannico
- titolo alcolometrico volumico naturale: 11,5% vol.
- acidità totale minima: 4,5 g/l
- estratto non riduttore minimo: 20 g/l

“San Severo” Uva di Troia Rosato:
- colore: rosato più o meno intenso
- odore: gradevole, caratteristico
- sapore: vinoso, asciutto, armonico
- titolo alcolometrico volumico naturale: 11,5% vol
- acidità totale minima: 4,5 g/l
- estratto non riduttore minimo: 18 g/l

“San Severo” Uva di Troia Riserva:
- colore: da rosso rubino al granato
- odore: gradevole, caratteristico
- sapore: vinoso, asciutto, armonico, giustamente tannico
- titolo alcolometrico volumico naturale: 12,5% vol
- acidità totale minima: 4,5 g/l
- estratto non riduttore minimo: 22 g/l

In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.
È facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Comitato Nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare con proprio decreto i l imiti dell’acidità totale e dell’estratto non riduttore minimo.
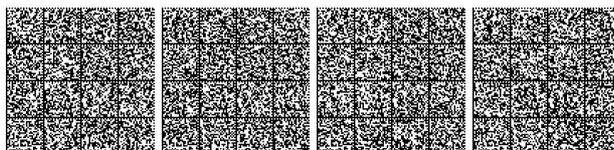
Articolo 7.
Etichettatura, designazione e presentazione

Alla denominazione di origine controllata San Severo è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione.
Sulle bottiglie contenenti il vino San Severo, può figurare l'annata di produzione delle uve. Tale indicazione è sempre obbligatoria per il vino designato con menzione Riserva.

Articolo 8.
Confezionamento

Per i vini San Severo bianco ed il San Severo è consentito l'uso di contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre di materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido di capacità non inferiore a 2 litri.
Per l'immissione al consumo del vino, San Severo Riserva, sono ammessi soltanto recipienti di vetro della capacità fino a litri 3.

ALLEGATO A

Posizioni Codici	1 - 4	5	6- 8	9	10	11	12	13	14
SAN SEVERO BIANCO	B032	X	888	1	X	X	A	0	X
SAN SEVERO BIANCO FRIZZANTE	B032	X	888	1	X	X	C	0	X
SAN SEVERO BIANCO SPUMANTE	B032	X	888	1	X	X	B	0	X
SAN SEVERO BOMBINO BIANCO	B032	X	032	1	X	X	A	0	X
SAN SEVERO BOMBINO BIANCO FRIZZANTE	B032	X	032	1	X	X	C	0	X
SAN SEVERO BOMBINO BIANCO SPUMANTE	B032	X	032	1	X	X	B	0	X
SAN SEVERO FALANGHINA	B032	X	079	1	X	X	A	0	X
SAN SEVERO MALVASIA BIANCA DI CANDIA	B032	X	131	1	X	X	A	0	X
SAN SEVERO MERLOT	B032	X	146	2	X	X	A	0	X
SAN SEVERO MERLOT ROSATO	B032	X	146	3	X	X	A	0	X
SAN SEVERO ROSATO	B032	X	999	3	X	X	A	0	X
SAN SEVERO ROSATO FRIZZANTE	B032	X	999	3	X	X	C	0	X
SAN SEVERO ROSSO	B032	X	999	2	X	X	A	0	X
SAN SEVERO ROSSO NOVELLO	B032	X	999	2	C	X	A	0	X
SAN SEVERO ROSSO RISERVA	B032	X	999	2	A	X	A	1	X
SAN SEVERO SANGIOVESE	B032	X	218	2	X	X	A	0	X
SAN SEVERO SANGIOVESE ROSATO	B032	X	218	3	X	X	A	0	X
SAN SEVERO TREBBIANO BIANCO	B032	X	TRE	1	X	X	A	0	X
SAN SEVERO UVA DI TROIA O NERO DI TROIA	B032	X	247	2	X	X	A	0	X
SAN SEVERO UVA DI TROIA O NERO DI TROIA RISERVA	B032	X	247	2	A	X	A	1	X
SAN SEVERO UVA DI TROIA O NERO DI TROIA ROSATO	B032	X	247	3	X	X	A	0	X

10A06849

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 22 dicembre 2009.

Criteri per l'attività cinematografica *d'essai*.

IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, di riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche;

Visto l'art. 19 del citato decreto legislativo, che prevede che con decreto ministeriale, sentita la Consulta territoriale per le attività cinematografiche, sono definiti i criteri per la concessione di premi alle sale d'essai ed alle sale delle comunità ecclesiali o religiose;

Visto l'art. 27, comma 8, del citato decreto legislativo;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 2004 e successive modificazioni, recante «Criteri per la concessione di premi alle sale d'essai ed alle sale delle comunità ecclesiali o religiose»;

Ritenuto di dover sostituire il citato decreto ministeriale 10 giugno 2004 con un nuovo decreto recante criteri per l'attività cinematografica d'essai, alla luce delle rinnovate esigenze volte a determinare un più efficiente andamento del sostegno statale alla programmazione dei film d'essai;

Sentita la Consulta territoriale per le attività cinematografiche, nella seduta del 1° aprile 2009;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 17 dicembre 2009;
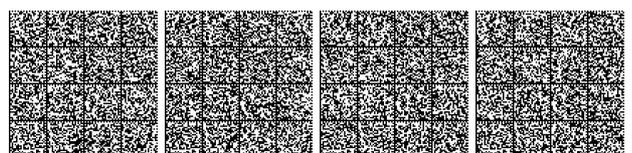
ADOTTA
il seguente decreto:

TITOLO I
QUALIFICA DI SALA E DI FILM D'ESSAI

Art. 1.

Qualifica di sala d'essai e adempimenti delle sale della comunità ecclesiale o religiosa per l'attività d'essai

1. La qualifica di sala d'essai si ottiene a seguito di dichiarazione del titolare della sala attestante l'impegno, per almeno un biennio, alla programmazione di film d'essai ed equiparati ai sensi dell'art. 2, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, d'ora in avanti: decreto legislativo, e delle disposizioni del presente decreto. La dichiarazione è presentata sui moduli predisposti dal Ministero per i beni e le attività culturali, d'ora in avanti: Amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento dell'impegno attestato. Tali moduli sono pubblicati sul sito internet della direzione generale per il cinema entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. La qualifica di cui al presente comma ha validità, in sede di prima dichiarazione, per un periodo non inferiore a un biennio.

2. Ai fini dei benefici di cui al presente decreto, il titolare della sala della comunità ecclesiale o religiosa di cui all'art. 2, comma 10, del decreto legislativo si impegna con propria dichiarazione, per almeno un biennio, a programmare film d'essai secondo le previsioni stabilite per tale tipologia di sala dall'art. 3, comma 2. Tale dichiarazione va, altresì, corredata dall'attestazione del possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2, comma 10, del decreto legislativo.

3. La direzione generale per il cinema provvede alla pubblicazione nel sito della direzione generale per il cinema dell'elenco delle sale d'essai, nonché delle sale della comunità ecclesiale o religiosa che svolgano attività d'essai.

4. Il rinnovo della dichiarazione d'impegno, per uno o più anni, da parte del titolare delle sale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, va effettuato entro il 31 dicembre dell'ultimo anno del periodo per il quale si è precedentemente impegnato. Il titolare presenta, entro il 31 gennaio, l'elenco della programmazione integralmente svolta dalla sala nell'anno precedente. Limitatamente alle sale d'essai, l'elenco è presentato entro i suddetti termini anche in assenza dell'istanza di premio di cui all'art. 3 del presente decreto, ai fini del mantenimento della qualifica di cui al comma 1.

5. La qualifica di sala d'essai decade:

a) nel caso di mancato rinnovo, come previsto al comma 4 del presente articolo, della dichiarazione di cui al comma 1;

b) nel caso di richiesta dell'interessato;

c) nel caso di mancata effettuazione, accertata dall'Amministrazione, della programmazione di cui all'art. 2, comma 9, del decreto legislativo.

6. Ai fini del presente decreto, per giorno di effettiva programmazione cinematografica si intende quello nel quale, nella fascia oraria dalle ore 18,30 alle ore 23, abbiano inizio esclusivamente proiezioni di film di lungometraggio riconosciuti d'essai.

7. L'Amministrazione procede, a campione, alle opportune verifiche in merito alla veridicità dei dati riportati nell'elenco della programmazione inviata. Nel caso in cui da tali verifiche emergano dichiarazioni false, l'Amministrazione, fatte salve le ordinarie conseguenze di legge, provvede alla cancellazione della sala dall'elenco di cui al comma 3 del presente articolo. La medesima sala non potrà, altresì, essere inserita in tale elenco per i successivi tre anni.

Art. 2.

Qualifica di film d'essai

1. La Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo provvede al riconoscimento dei film d'essai su proposta del direttore generale per il cinema ovvero su istanza dell'impresa di produzione o di distribuzione del film, nonché delle associazioni nazionali o enti di promozione della cultura cinematografica. La Commissione si riunisce almeno una volta al mese.

2. L'impresa interessata presenta l'istanza sugli appositi moduli predisposti dall'Amministrazione contestualmente o successivamente alla richiesta di nulla osta per la proiezione in pubblico del film. La Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo esprime il proprio parere entro sessanta giorni dall'istanza.

3. Ai fini dell'espressione del parere, i componenti della Commissione possono procedere alla visione del film, ovvero dichiarare di aver già visionato l'opera anche privatamente.

4. Ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo, la qualifica di film d'essai è attribuita dalla Commissione di cui all'art. 8 del medesimo decreto a film italiani e stranieri, espressione anche di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuiscano alla diffusione della cultura cinematografica ed alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentali. Ai fini dell'espressione del parere, la Commissione tiene conto anche di un'eventuale partecipazione del film a festival o manifestazioni internazionali.

5. La qualifica di film d'essai è automaticamente attribuita per le ipotesi previste dall'art. 2, comma 6, del decreto legislativo, e, per quanto attiene alla lettera *d)* del medesimo comma, ai film in concorso o che abbiano ottenuto una candidatura nelle categorie «miglior film», «miglior regista», «miglior film straniero», «miglior opera prima», «miglior documentario», «miglior film d'animazione», dei seguenti festival e dei seguenti premi e rassegne di rilievo nazionale ed internazionale: Venezia, Cannes, Berlino, Locarno, Roma, Torino, Pesaro, Sundance, San Sebastian, David di Donatello, Oscar, European Film Awards, César, Nastri d'Argento, Golden Globes.

6. Nell'ambito delle proprie competenze, e ai soli fini dell'attribuzione del premio di cui all'art. 3 del presente decreto, la Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo attribuisce attestazioni di eccellenza a film d'essai

di particolare livello artistico e culturale, anche tra le opere qualificate automaticamente sulla base del comma 5 del presente articolo.

TITOLO II

CONCESSIONE DI PREMI PER L'ATTIVITÀ D'ESSAI

Art. 3.

Condizioni di ammissibilità

1. Ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera *c)*, del decreto legislativo, sono concessi premi per l'attività d'essai su apposita istanza dei titolari delle sale di cui all'art. 1 del presente decreto, verificate le condizioni di ammissibilità di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Sono condizioni di ammissibilità dell'istanza di premio:

a) per le sale d'essai, aver svolto la programmazione conformemente alle previsioni dell'art. 2, comma 9, del decreto legislativo;

b) per le sale della comunità ecclesiale o religiosa, aver svolto la programmazione conformemente alle previsioni di cui alle lettere *d)*, *e)* e *f)* del presente comma;

c) per entrambe le tipologie di sala, essere in regola con gli adempimenti rispettivamente richiesti nell'art. 1 del presente decreto;

d) aver svolto, nell'anno solare cui si riferisce l'istanza di premio, un minimo di centocinquanta giorni di programmazione nel caso di sala cinematografica, o di sessanta giorni nel caso di arena, di sala della comunità ecclesiale o religiosa o di sala ad attività stagionale operante in comuni con meno di 10.000 abitanti;

e) aver programmato film d'essai per un numero minimo di fine settimana (sabato e domenica) pari a sedici per le sale al chiuso ubicate in comuni con più di 40.000 abitanti, ovvero dodici se ubicate in comuni fino a 40.000 abitanti. Per le sale della comunità ecclesiale o religiosa, e per le sale ad attività stagionale operanti in comuni con meno di diecimila abitanti, la programmazione dovrà essere pari ad almeno cinque fine settimana. Le multisale con più di cinque schermi dovranno in ogni caso programmare film d'essai per un numero minimo di sedici fine settimana;

f) nel caso di sala della comunità ecclesiale o religiosa, aver proiettato film d'essai, nel rispetto dell'art. 2, comma 10, secondo periodo, del decreto legislativo, secondo le percentuali di effettiva programmazione cinematografica annuale di cui all'art. 2, comma 9, primo e secondo periodo, del medesimo decreto, nonché aver riservato almeno il venti per cento delle giornate di programmazione nell'anno solare ai film di produzione italiana o di Paesi dell'Unione europea.

Art. 4.

Istanza di premio

1. L'istanza di premio d'essai, redatta in duplice copia sugli appositi moduli dell'Amministrazione pubblicati nel sito Internet della direzione generale per il cinema, completa degli allegati richiesti e ivi indicati, sottoscritta dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica o ente titolare dell'esercizio cinematografico, è presentata entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di svolgimento dell'attività d'essai per la quale si richiede il premio.

2. All'istanza di premio per le sale della comunità ecclesiale o religiosa è, altresì, allegata la relativa autocertificazione del titolare circa la conformità della programmazione alle indicazioni dell'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale.

3. La programmazione svolta è trasmessa, unitamente all'istanza di cui al comma 1 del presente articolo, tramite procedura on-line all'Amministrazione, che per l'istruttoria può avvalersi di programmi informatici.

4. Ai fini della conformità della programmazione saranno conteggiati i film riconosciuti d'essai entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello della programmazione per la quale si richiede il premio.

5. Il direttore generale per il cinema, acquisito il parere della Commissione per la cinematografia, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera *c)* del decreto legislativo, provvede in merito all'istanza, dandone comunicazione agli interessati tramite pubblicazione nel sito internet della direzione generale per il cinema.

Art. 5.

Criteri di definizione dell'entità del premio

1. Il premio, per ciascuna sala d'essai e per ciascuna sala della comunità ecclesiale o religiosa, è calcolato attribuendo un valore predeterminato, con il procedimento di cui al comma 3 del presente articolo, ad ogni punto conseguito secondo i seguenti criteri:

a) un punto per ogni giornata di programmazione di lungometraggi d'essai;

b) un punto ogni tre giornate di programmazione di cortometraggi d'essai, purché abbinati a lungometraggi d'essai, fino ad un massimo di cinquanta punti;

c) tre punti per ogni giornata di programmazione di film d'essai cui sia stata attribuita l'attestazione di eccellenza di cui all'art. 2, comma 6, del presente decreto;

d) un punto per ogni giornata di programmazione di lungometraggi di interesse culturale o di film d'essai prodotti in Paesi dell'Unione europea;

e) due punti per ogni giornata di programmazione di film d'essai in lingua straniera originale, fino ad un massimo di cinquanta punti;

f) due punti per ogni giornata di programmazione di documentari d'essai, fino ad un massimo di cinquanta punti;

g) dieci punti per ogni scaglione di giornate di programmazione di film d'essai pari al 5 per cento oltre la quota prevista ai sensi dell'art. 2, comma 9, del decreto legislativo, fino ad un massimo di sessanta punti;

h) quaranta punti se la sala è ubicata in comuni con meno di 40.000 abitanti;

i) venti punti se la sala è ubicata in comuni con popolazione tra 40.000 e 150.000 abitanti od in zone urbane periferiche di comuni con più di 150.000 abitanti;

l) fino a un massimo complessivo di cinquanta punti per: *a)* le iniziative collaterali svolte dal titolare, indicate nelle schede appositamente predisposte dall'Amministrazione e allegate all'istanza di premio; *b)* per la programmazione di film d'essai nel periodo 1° giugno-31 agosto.

m) fino ad un massimo di 100 punti per la sala il cui titolare abbia conseguito il premio ininterrottamente da almeno cinque anni, a partire dall'anno di entrata in vigore del presente decreto, secondo i seguenti scaglioni: 1) premio ottenuto negli ultimi cinque anni consecutivi: 50 punti; 2) per ogni anno ulteriore, consecutivo, 5 punti.

2. I punteggi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 del presente articolo sono raddoppiati qualora la percentuale di film di lungometraggio di interesse culturale o di film d'essai di produzione nazionale o di Paesi appartenenti all'Unione europea programmati raggiunga o superi il 50% del totale delle giornate di programmazione annue, ovvero il 40% per le sale operanti in comuni fino a 40.000 abitanti.

3. Il valore di ciascun punto si ottiene dividendo la somma complessiva disponibile annualmente per i premi alle sale d'essai e alle sale della comunità ecclesiale o religiosa per il numero complessivo dei punti totalizzati dalle sale che concorrono all'assegnazione dei premi. L'entità del premio da assegnare a ciascuna sala è determinata moltiplicando il numero dei punti conseguiti dalla sala stessa per il valore del punto.

4. L'Amministrazione procede al calcolo dei punteggi e alla definizione di ciascun premio e ne dà informazione tramite pubblicazione sul sito Internet della direzione generale per il cinema.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Il decreto ministeriale 10 giugno 2004, e successive modificazioni, recante «Criteri per la concessione di premi alle sale d'essai ed alle sale delle comunità ecclesiali o religiose», è abrogato.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 22 dicembre 2009

Il Ministro: BONDI

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 145

10A07178

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 27 maggio 2010.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Aptivus (tipranavir)», autorizzata con procedura centralizzata europea della Commissione europea. (Determinazione/C n. 381/2010).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale APTIVUS tipranavir) – autorizzata con procedura centralizzata europea della Commissione Europea.

EU/1/05/315/002 100 mg/ml - soluzione orale - uso orale – flacone (vetro) 95 ml 1 flacone

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim International GMBH

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145

Visto il Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, Foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i pro-

dotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 14 aprile 2010;

Vista la deliberazione n 12 del 28 aprile 2010 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Alla specialità medicinale Aptivus (tipranavir) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione: 100 mg/ml - soluzione orale - uso orale - flacone (vetro) 95 ml 1 flacone A.I.C. n. 036859027/E (in base 10), 134V4M (in base 32);

Indicazioni terapeutiche: Aptivus 100 mg/ml soluzione orale, somministrato insieme a ritonavir a basso dosaggio, è indicato per il trattamento antiretrovirale in associazione dell'infezione da HIV-1 in bambini di età compresa tra 2 a 12 anni precedentemente pluritrattati con virus resistente a più di un inibitore della proteasi. APTIVUS deve essere utilizzato solo come componente di un regime antiretrovirale di associazione in pazienti per i quali non vi siano alternative terapeutiche. L'indicazione si basa sui risultati di uno studio di fase II che ha valutato la farmacocinetica, la sicurezza e l'efficacia di Aptivus soluzione orale in bambini di età compresa tra 2 a 12 anni già pluritrattati. La scelta di iniziare il trattamento con Aptivus, somministrato in associazione a ritonavir a basso dosaggio, deve considerare attentamente la storia di trattamento del singolo paziente ed il tipo di mutazioni associate ai differenti agenti. Test genotipici e fenotipici (quando disponibili) e la storia del trattamento devono essere tenute in considerazione le combinazioni di mutazioni che possono influire negativamente sulla risposta virologica ad Aptivus, somministrato in associazione a ritonavir a basso dosaggio

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale Aptivus (tipranavir) è classificata come segue:

Confezione: 100 mg/ml - soluzione orale - uso orale - flacone (vetro) 95 ml 1 flacone, A.I.C. n. 036859027/E (in base 10), 134V4M (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H

prezzo ex factory (IVA esclusa) - € 256,50

prezzo al pubblico (IVA inclusa) - € 423,33.

Validità del contratto: 12 mesi;

Tetto di spesa: € 19 milioni Ex Factory

Sconto obbligatorio su Ex Factory alle strutture pubbliche secondo le condizioni negoziali

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Aptivus (tipranavir) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - infettivologo (RNRL)

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco;

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 27 maggio 2010

Il direttore generale: RASI

10A07124

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 28 aprile 2010.

Approvazione della proposta di impegni presentata dalla società Vodafone Omnitel N.V., ai sensi della legge n. 248/06, e sospensione dei procedimenti sanzionatori numeri 2/09/DIR, 5/09/DIR E 9/09/DIR. (Deliberazione n. 186/10/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 28 aprile 2010;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», ed in particolare l'art. 98, comma 11;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», ed in particolare l'art. 136;

Vista la delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 136/06/CONS, ed il relativo Allegato A, recante «Regolamento in materia di procedure sanzionatorie», e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera n. 130/08/CONS, recante «Riforma della delibera n. 54/08/CONS, a sua volta recante «Modifiche ed integrazioni al regolamento in materia di procedure sanzionatorie in attuazione dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e del regolamento in materia di impegni di cui alla delibera n. 645/06/CONS»;

Vista la delibera n. 131/08/CONS, recante «Modifiche al regolamento in materia di impegni di cui alla delibera n. 645/06/CONS»;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, approvato con delibera n. 316/02/CONS, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera dell'Autorità n. 19/01/CIR recante «Modalità operative per la portabilità del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (Mobile Number Portability)», ed, in particolare, l'art. 4, comma 9, secondo cui «I dati relativi ai clienti che richiedono l'attivazione della prestazione di MNP sono trattati dall'operatore Donating con la massima riservatezza ed utilizzati esclusivamente ai fini dell'attivazione della prestazione»;

Vista la delibera dell'Autorità n. 78/08/CIR recante «Norme riguardanti la portabilità del numero mobile» e, in particolare, l'art. 5, comma 17, secondo cui «L'operatore donating non dà seguito a domande di annullamento di richieste di portabilità che gli sono state inoltrate dall'operatore recipient» e l'art. 10, comma 6, di contenuto analogo all'art. 4, comma 9 citato;

Visto l'atto di contestazione e il verbale di accertamento n. 2/09/DIR del 7 maggio 2009, notificati in data 8 maggio 2009, con il quale è stata contestata alla società Vodafone Omnitel N.V., con sede legale in Amsterdam (Olanda) e sedi amministrative in Roma, piazza SS. Apostoli, n. 81 e Ivrea, via Jervis, n. 13, la violazione, ai sensi dell'art. 98, comma 11, del decreto legislativo n. 259/03, dell'art. 4, comma 9, della delibera n. 19/01/CIR, come confermato dall'art. 10, comma 6, della delibera n. 78/08/CIR, in quanto, per il periodo 12 giugno 2008-15 marzo 2009, ha utilizzato a fini commerciali e promozionali i dati dei clienti richiedenti la procedura di portabilità tramite l'operatore recipient.

In particolare, dalle risultanze istruttorie è emerso che la società ha adottato una prassi operativa volta a trasferire dalle divisioni Tecnology alle divisioni commerciali e di customer care liste separate di clienti richiedenti il dato del recesso, seppure epurato dall'informazione supplementare relativa alla portabilità, sulla base di informazioni provenienti dai sistemi OLO-Gateway, per lo svolgimento delle consuete campagne di caring.

Dalle risultanze istruttorie è anche emersa, a partire dalla sua entrata in vigore, la violazione dell'art. 5, comma 17, della delibera n. 78/08/CONS, in quanto la società ha proceduto all'annullamento di richieste di portabilità pervenute all'operatore recipient. Si rappresenta, tuttavia, che la Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica dell'Autorità non ha contestato a Vodafone l'addebito in questione, in ottemperanza ai limiti imposti dall'ordinanza del Consiglio di Stato n. 1992/09 del 21 aprile 2009, che ha parzialmente accolto l'istanza cautelare avanzata da Vodafone, disponendo la temporanea sospensione degli effetti delle disposizioni della delibera n. 78/08/CONS;

Visti l'atto di contestazione e il verbale di accertamento n. 5/09/DIR del 5 agosto 2009, notificati in data 6 agosto 2009, con il quale è stata contestata alla società Vodafone Omnitel N.V., ai sensi dell'art. 98, comma 11, del decreto legislativo n. 259/03, la violazione dell'art. 5, comma 17, della delibera n. 78/08/CIR, in quanto, per il periodo decorrente dalla sua entrata in vigore, ha proceduto all'annullamento di richieste di portabilità pervenute all'operatore recipient. La violazione, già accertata con verbale n. 2/09/DIR, ma all'epoca non contestata per effetto della sospensione in ottemperanza all'ordinanza

n. 1992/09, costituisce oggetto di tale contestazione in quanto con sentenza n. 5769/09 del 18 giugno 2009 - di parziale annullamento della delibera n. 78/08/CONS - il TAR del Lazio non ha, altresì, annullato l'art. 5, comma 17, che conserva, pertanto, intatta la sua validità ed efficacia;

Visti l'atto di contestazione e il verbale di accertamento n. 9/09/DIR, rispettivamente del 12 e 4 novembre 2009, entrambi notificati il 13 novembre 2009, con il quale è stata contestata alla società Vodafone Omnitel N.V., ai sensi dell'art. 98, comma 11, del decreto legislativo n. 259/03, la violazione dell'art. 5, comma 17, della delibera n. 78/08/CIR, in quanto, per il periodo successivo alla notifica della contestazione n. 5/09/DIR, ha dato seguito a domande di annullamento di richieste di portabilità inoltrate dall'operatore recipient;

Visti gli atti e le relazioni del Responsabile del procedimento, le risultanze istruttorie e la documentazione richiamata negli atti di contestazione e nei verbali di accertamento numeri 2/09/DIR, 5/09/DIR e 9/09/DIR;

Viste le memoria difensive prodotte da Vodafone in data 8 giugno 2009 e 4 settembre 2009 nell'ambito dei procedimenti sanzionatori numeri 2/09/DIR e 5/09/DIR;

Udita la società in data 23 giugno 2009, 20 luglio 2009 e 24 settembre 2009, nell'ambito, rispettivamente, dei procedimenti sanzionatori n. 2/09/DIR e n. 5/09/DIR;

Visti gli atti dei procedimenti di impegni, radicatisi nell'ambito dei procedimenti sanzionatori numeri 2/09/DIR, 5/09/DIR e 9/09/DIR, di seguito nello specifico rappresentati;

Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 4534/2009 del 14 settembre 2009 di sospensione dell'efficacia della sentenza n. 5769/2009;

Considerato quanto segue:

I. IL PROCEDIMENTO SUGLI IMPEGNI

In data 7 luglio 2009, Vodafone Omnitel ha presentato, ai sensi della legge n. 248/06, una prima proposta di impegni, relativi al procedimento sanzionatorio n. 2/09/DIR.

In data 23 settembre 2009, il Consiglio dell'Autorità ha ritenuto non ammissibile la proposta, essendo emerso che le misure assunte dalla società non hanno consentito di confermare l'interruzione dell'attività irregolare accertata e sono apparse, altresì, carenti dei requisiti di stabilità e serietà richiesti dalla regolamentazione di settore.

In accoglimento delle richieste di differimento del termine per la presentazione di ulteriori versioni della proposta di impegni, il Consiglio, nelle riunioni del 23 settembre e del 6 ottobre 2009, ha prorogato due volte il termine, prima all'8 ottobre 2009 poi al 25 ottobre 2009.

In esito alla presentazione di due distinte proposte di impegni, l'una relativa al procedimento n. 2/09/DIR e l'altra al procedimento n. 5/09/DIR, l'Autorità ha svolto, in data 30 ottobre 2009, attività ispettive presso la sede di Milano di Vodafone, al fine di verificare la previa cessazione delle condotte contestate, ai sensi dell'art. 12-*bis*, comma 1, della delibera n. 136/06/CONS e, in data 2 novembre 2009, ha sentito in audizione i rappresentanti della società.

Nella seduta del 12 novembre 2009, il Consiglio ha preso atto dell'istruttoria preliminare della Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica con una valutazione previa di non manifesta inammissibilità delle proposte di impegni, autorizzando la loro pubblicazione sul sito web dell'Autorità, ai sensi dell'art. 12-*bis*, comma 6, della delibera n. 136/06/CONS.

Nel frattempo, essendo sopraggiunta la notifica della contestazione n. 9/09/DIR, in data 18 novembre 2009 Vodafone ha presentato una terza proposta di impegni, relativa a tale ulteriore procedimento sanzionatorio, chiedendo il coordinamento di tale procedimento con i due precedenti numeri 2/09/DIR e 5/09/DIR, ai sensi dell'art. 8-*bis*, della delibera n. 131/08/CONS.

La stringente concatenazione temporale degli atti procedimentali non ha consentito l'immediata riunificazione dei procedimenti sanzionatori - come richiesta da Vodafone – e ha comportato la necessità di pubblicare sul sito web dell'Autorità una versione congiunta delle proposte di impegni, con effetti sui soli procedimenti sanzionatori numeri 2/09/DIR e 5/09/DIR (determina n. 9/2009/DIR).

Hanno partecipato alla consultazione pubblica avviata il 20 novembre 2009 gli operatori Poste Mobile, Wind Telecomunicazioni e COOP Italia.

In replica alle osservazioni di tali operatori, in data 26 gennaio 2010 Vodafone ha presentato una nuova versione della proposta di impegni, che tiene conto delle osservazioni degli operatori formulate a seguito della consultazione pubblica del 20 novembre 2009, e ne ha chiesto l'estensione anche al procedimento sanzionatorio n. 9/09/DIR.

Nella seduta del 10 febbraio 2010, il Consiglio ha preso atto della valutazione di non manifesta inammissibilità della proposta di impegni relativa al procedimento sanzionatorio n. 9/09/DIR e ne ha autorizzato la pubblicazione sul sito web dell'Autorità affinché gli interessati possano formulare eventuali osservazioni entro dieci giorni, termine quest'ultimo ritenuto congruo in ragione dell'identità di contenuto tra tale proposta e la proposta di impegni già sottoposta a consultazione in data 20 novembre 2009, alla luce dei principi di razionalità, buon andamento, efficacia, celerità ed economicità dell'azione amministrativa.

Il Consiglio ha autorizzato, altresì, la pubblicazione, oltre alla versione del 18 novembre 2009, della nuova versione di impegni presentata il 26 gennaio 2010, la quale modifica gli impegni posti a consultazione in data 20 novembre 2009, con determina direttoriale n. 9/2009/DIR.

Infine, il Consiglio ha condiviso la valutazione degli Uffici di mantenere distinti i tre procedimenti sanzionatori numeri 2/09/DIR, 5/09/DIR e 9/09/DIR e di trattare unitariamente solo gli impegni, coordinando i relativi sub-procedimenti, in considerazione tanto dell'identità della violazione quanto della piena corrispondenza delle misure ora proposte dall'operatore interessato rispetto a quelle già rese note attraverso la pubblicazione del 20 novembre 2009. Infatti si ritiene, al caso di specie, applicabile lo strumento della riunione per connessione dei soli sub-procedimenti relativi agli impegni, che risponde a un principio generale di economicità dell'azione amministrativa.

Hanno partecipato alla consultazione pubblica a termini ridotti avviata il 16 febbraio 2010 - con determinazione n. 2/10/DIR - gli operatori Poste Mobile, Wind Telecomunicazioni e COOP Italia.

In replica alle osservazioni di tali operatori, Vodafone ha presentato, in data 9 e 12 marzo 2010, due proposte separate di impegni, la prima come replica alle osservazioni di Poste Mobile In esito ad ulteriori attività di accertamento svolte dall'Autorità in merito alla cessazione delle condotte contestate, tra cui due audizioni con Vodafone del 30 marzo e 20 aprile 2010 e un'integrazione documentale della stessa società in data 13 aprile 2010, Vodafone ha presentato un'unica definitiva versione congiunta di impegni in data 22 aprile 2010, con effetti su tutti e tre i procedimenti sanzionatori numeri 2/09/DIR, 5/09/DIR e 9/09/DIR.

II. LA PROPOSTA DEFINITIVA DI IMPEGNI

In data 22 aprile 2010, Vodafone Omnitel ha presentato, ai sensi della legge n. 248/06, la versione definitiva di impegni. In particolare, dopo avere confermato la cessazione della condotta contestata, la società ha proposto l'adozione delle seguenti misure:

1. Impegno 1: Diffusione di una nota informativa interna che vieti alla Divisione di Customer Operations e ad altre unità organizzative di Vodafone di utilizzare, durante il periodo di realizzazione della portabilità, i dati dei clienti che abbiamo presentato richiesta di MNP per finalità promozionali, commerciali e di retention. Copia di tale nota verrà inviata all'Autorità;

2. Impegno 2: Modifica degli script di registrazione delle telefonate degli operatori di call center nel senso di prevedere che tali operatori, durante l'esecuzione della prestazione di MNP, non potranno contattare i clienti neppure al fine di accertare l'effettiva volontà di tali clienti ad usufruire della prestazione di MNP. Copia di tali nuovi script verrà inviata all'Autorità;

3. Impegno 3: Modifica degli applicativi utilizzati dagli operatori di call center nel senso di prevedere che tali operatori non potranno in alcun modo interrompere la procedura di MNP;

4. Impegno 4: Diffusione di una nota informativa interna che vieti alla Divisione Marketing Mobile di Vodafone, e ad altre unità organizzative di Vodafone, di inviare ai call center l'elenco dei clienti per i quali sia in corso la prestazione di MNP da sottoporre a campagne promozionali di retention. Ciò, non comporterà la cessazione delle consuete campagne di caring, effettuate dalla Divisione Marketing Mobile tramite i call center, nei confronti della clientela, anche qualora si tratti di utenza che avesse presentato richiesta di MNP ma i cui dati non siano pervenuti alla stessa Divisione dal Sistema OLO Gateway, dedicato alle attività di rete di MNP. Resta inteso che, qualora per uno dei clienti risulti, anche nel corso del contatto telefonico, essere in corso di esecuzione la prestazione di MNP, gli addetti non potranno in alcun modo interrompere la procedura di portabilità. Copia di tale nota verrà inviata all'Autorità;

5. Impegno 5: Eliminazione delle procedure aziendali utilizzate per le campagne di MNP Retention;

6. Impegno 6: Modifica della procedura aziendale di Vodafone relativa alla MNP tramite l'eliminazione delle sezioni/paragrafi in cui Èè' previsto che i nominativi di clienti Vodafone per i quali sia in corso una procedura di MNP verso altro operatore siano trasferiti al call center per le attività di retention. Copia della procedura modificata verrà inviata all'Autorità;

7. Impegno 7: Istituzione di un sistema di reporting bimestrale, da inviare ad una unità di monitoraggio, che segnali l'andamento delle richieste di portabilità (con relative causali di annullamento) e che confermi l'eliminazione degli annullamenti delle richieste di portabilità con causale 12 (annullamento per richiesta da altro operatore recipient); copia del report bimestrale in esame sarà inviata all'Autorità;

8. Impegno 7-*bis*: Istituzione di una Unità di Monitoraggio, costituita da tre membri, due interni alla società e uno nominato dall'Autorità, incaricata di vigilare sulla corretta esecuzione degli impegni e, in particolare, di controllare che, nel corso dell'espletamento della procedura di MNP, non vi siano scambi tra divisioni aziendali, ai fini promozionali e di retention, dei dati dei clienti che abbiano fatto richiesta di MNP nonché di verificare eventuali doglianze di operatori recipient. Fatto salvo quanto previsto dagli Accordi tra Operatori, tale Unità di Monitoraggio effettuerà degli incontri bimestrali con le seguenti finalità:

- verificare eventuali anomalie sulle percentuali delle causali di scarto;

- in caso di anomalie, verificare le cause delle stesse, anche attivando analisi con gli operatori eventualmente coinvolti;

- sarà il punto di contatto con gli operatori e con l'Autorità per gestire eventuali anomalie che siano state segnalate;

- sulla base di tali segnalazioni, l'Unità di Monitoraggio avvierà un'istruttoria interna ed interverrà con proprie direttive nel caso in cui si dovesse rilevare una non conformità alle regole.

L'Unità di Monitoraggio avrà una durata triennale;

9. Impegno 7-*ter*: rafforzamento del processo di presidio della prestazione di MNP che, sulla base delle richieste formulate da parte di altri operatori mobili in qualità di recipient, renda disponibili informazioni sullo stato delle richieste di MNP riportate all'interno di liste specifiche fornite dagli operatori recipient stessi, garantendo il rispetto di determinati livelli di servizio in termini di tempi di fornitura delle informazioni richieste;

10. Impegno 7-*quater*: introduzione nel Codice Etico di disposizioni specifiche che contemplino l'obbligo di utilizzare i dati dei clienti per i quali sia in corso di esecuzione la prestazione di MNP con la massima riservatezza, senza alcun trasferimento di dette informazioni ad altre divisioni/dipartimenti aziendali, ed esclusivamente al fine della attivazione della prestazione di MNP;

11. Impegno 8: Fermo restando quanto al paragrafo 4 che segue, le predette misure sono già state in larga parte adottate da Vodafone senza attendere la conclusione del procedimento di approvazione e saranno, pertanto, efficaci al momento della approvazione degli impegni da parte di codesta Autorità. I nuovi impegni integrativi qui proposti per la prima volta saranno adottati nei trenta giorni successivi alla approvazione degli impegni, salvi i tempi tecnici necessari per l'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione di Vodafone, delle modifiche del Codice Etico e per la designazione, da parte di codesta Autorità, del componente esterno dell'Unità di Monitoraggio.

12. Impegno 9: Vodafone si impegna ad adottare stabilmente, nei termini sopra indicati, le predette misure.

Inoltre, al punto 4 della versione finale, la società, precisando quanto già affermato in sede di audizione del 20 aprile 2010, ha dichiarato quanto segue: "per ciò che riguarda il giudizio amministrativo concernente la delibera n. 78/08/CIR, essa si asterrà sin d'ora dal dare seguito all'appello incidentale contro la sentenza del TAR Lazio n. 5769/09. Vodafone procederà, poi, alla formale rinuncia del suddetto ricorso incidentale in appello e agli effetti della sentenza del TAR, come naturale conseguenza dell'accoglimento degli impegni. Vodafone, inoltre, si impegna sin d'ora a non sollevare in alcuna altra sede giudiziaria e/o coltivare in eventuali giudizi già pendenti i motivi di impugnazione contro la delibera n. 78/08/CIR, base dell'appello incidentale tutt'ora pendente avanti il Consiglio di Stato, motivi che saranno del pari oggetto di rinuncia».

Rispetto alle originarie versioni, l'attuale proposta definitiva di impegni appare così modificata:

- il divieto dell'Impegno 1 risulta esteso a tutte le unità organizzative di Vodafone, compresi i call-center esterni; in precedenza, esso era riferito solo alla Divisione di Customer Operations (modifica dell'Impegno 1);

- simmetricamente all'Impegno 1, si prevede analoga estensione del divieto anche per l'Impegno 4. Inoltre, risulta aggiunta la parte da «resta inteso» a «portabilità» (modifica dell'Impegno 4);

- è stata prevista l'istituzione di una Unità di Monitoraggio, costituita da tre membri, due interni alla società e uno nominato dall'Autorità, in sostituzione ad un'unità interna alla Direzione Affari Pubblici e Legali, cui inviare i report. Tali report verranno inviati direttamente anche all'Autorità. In precedenza, era previsto che i report venissero inviati all'unità interna e, solo su richiesta, all'Autorità (modifica dell'Impegno 7 e introduzione di un Impegno 7-*bis*);

- è stato previsto il rafforzamento del processo di presidio della prestazione di MNP che, sulla base delle richieste formulate da parte di altri operatori mobili in qualità di recipient, renda disponibili informazioni sullo stato delle richieste di MNP (introduzione di un Impegno 7-*ter*);

- è stata prevista la modifica del Codice Etico, con l'introduzione di disposizioni specifiche relative al divieto di cui trattasi (introduzione di un Impegno 7-*quater*);

- è stato modificato l'Impegno 8. L'originaria versione prevedeva che le misure dovevano essere adottate entro la conclusione del procedimento di approvazione degli impegni e rese efficaci al momento della loro approvazione.

III. LA CONSULTAZIONE PUBBLICA

Preliminarmente, occorre ribadire che l'attuale e definitiva versione della proposta di impegni ha effetti su ciascuno dei procedimenti sanzionatori numeri 2/09/DIR, 5/09/DIR e 9/09/DIR, in ragione del coordinamento dei tre distinti sub-procedimenti sugli impegni in unico composito sub-procedimento.

Per effetto di tale coordinamento, sono confluite in tale sub-procedimento tutte le attività procedimentali compiute dalla Direzione, sia precedenti sia successive al coordinamento.

Pertanto, a fronte di un'unica e definitiva proposta di impegni, che si sostituisce a tutte le precedenti versioni, si terrà conto, ai fini valutativi, in un'ottica omnicomprensiva, anche delle osservazioni che gli operatori hanno compiuto in merito alle precedenti versioni degli impegni.

Gli operatori che hanno aderito a entrambe le consultazioni pubbliche sono: Wind Telecomunicazioni, Poste Mobile e COOP Italia.

In linea generale, i suddetti contributi denotano toni critici rispetto alla proposta di Vodafone e suggeriscono il rigetto degli impegni da parte dell'Autorità o, almeno, una loro revisione.

Con riferimento alla cessazione della condotta contestata, un operatore ha, inoltre, segnalato (in 20 casi) la presunta mancata interruzione dell'attività di retention da parte di Vodafone durante le fasi del processo di portabilità, nel mese di febbraio 2010. Sulle valutazioni della Direzione, relativamente a tale segnalazione, si ritornerà nel seguito.

Con riferimento ai singoli Impegni, di seguito si propone una sintesi delle maggiori criticità evidenziate dai partecipanti alla consultazione pubblica, nonché delle proposte di integrazione formulate dagli stessi.

- Impegno 1: sarebbe necessaria una più puntuale indicazione degli obblighi afferenti a tale Impegno (ad.es., stabilendo cosa si intende per retention) nonché l'estensione del divieto di retention ad altre Unità organizzative interne ed esterne di Vodafone, anche per il periodo successivo alla realizzazione della portabilità;

- Impegno 2: sarebbe necessaria una più ampia articolazione degli obblighi afferenti a tale Impegno, nonché un'estensione spaziale e temporale del divieto analoga all'Impegno 1;

- Impegno 3: la modifica degli applicativi presso il call-center non sarebbe sufficiente a garantire l'efficacia della misura, essendo necessario interdire il loro utilizzo presso qualunque funzione aziendale;

- Impegno 4: sarebbe necessaria una maggiore articolazione degli obblighi afferenti a tale Impegno, nonché l'estensione del divieto di inviare ai call center l'elenco dei clienti per i quali sia in corso la prestazione di MNP alle altre Unità organizzative interne ed esterne di Vodafone, anche per il periodo successivo alla realizzazione della portabilità. Sarebbe, altresì, necessario prevedere che il divieto sia «bidirezionale» (anche dai call center verso le altre funzioni aziendali) e che la fonte dei dati di MNP non possa essere che l'OLO-Gateway. Sarebbe necessario aggiungere l'inciso finale «Resta inteso che, qualora per uno dei clienti risulti, anche nel corso del contatto telefonico, essere in corso di esecuzione la prestazione di MNP, gli addetti non potranno in alcun modo interrompere la procedura di portabilità. Copia di tale nota verrà inviata all'Autorità»;

- Impegno 5: sarebbe utile specificare che all'eliminazione delle attuali procedure aziendali utilizzate per le campagne di MNP si aggiunga l'obbligo, *pro-futuro*, di non adottarne di similari;

- Impegno 6: sarebbe necessario prevedere una più ampia articolazione dell'impegno, in punto di modifica della procedura aziendale di Vodafone relativa alla MNP;

- Impegno 7: sarebbe necessario integrare i report con una serie di informazioni supplementari, prevedendo l'invio automatico dei medesimi, oltre che all'Autorità di monitoraggio, anche all'Autorità;

- Impegno 7-*bis*: sarebbe necessario prevedere l'istituzione di una unità di monitoraggio, composta da almeno un membro nominato dall'Autorità;

- Impegno 7-*ter*: sarebbe necessario istituire una banca dati on line;

- Impegno 7-*quater*: sarebbe necessario modificare il Codice etico, sostituendo al termine «gestione» il termine «esecuzione»;

Gli operatori hanno anche ritenuto necessario:

1. prevedere espressamente l'obbligo di portare a termine la prestazione di MNP indipendentemente dall'eventuale diverso termine di preavviso stabilito nel contratto con l'utente;

2. prevedere una più ampia ed articolata rinuncia ai procedimenti giudiziari e/o amministrativi connessi alla delibera n. 78/08/CIR, non solo pendenti ma anche futuri;

3. l'obbligo per la società di svolgere campagne informative per i call center e il personale della Divisione Marketing Mobile, in relazione al divieto di utilizzo dei dati di MNP per finalità contrarie alla normativa;

4. eliminare il passaggio secondo cui i presenti Impegni perderanno efficacia qualora, a seguito di sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari, o di sopravvenute decisioni dell'Autorità giudiziaria, la disciplina della MNP sia modificata nelle parti corrispondenti;

5. chiarire la data esatta di operatività dei singoli impegni, in quanto, allo stato, appaiono indeterminati i loro tempi di implementazione.

Come ampiamente illustrato nella descrizione del procedimento sugli impegni, ad esito di ciascuna delle due consultazioni pubbliche, Vodafone ha presentato le proprie controdeduzioni alle osservazioni avanzate da soggetti terzi ai sensi dell'art. 12-*bis*, comma 6, della delibera n. 136/06/CONS, formulando, da ultimo, una nuova e definitiva versione della Proposta di Impegni in data 22 aprile 2010, contenente alcune modifiche ed integrazioni rispetto alle precedenti, attraverso le quali Vodafone stessa ha ritenuto di recepire alcune delle osservazioni avanzate dai soggetti terzi nell'ambito delle consultazioni pubbliche.

IV. VALUTAZIONI DEGLI IMPEGNI

Le misure aziendali proposte dalla società nella versione definitiva degli impegni possono essere raggruppate in tre gruppi:

i) Impegni numeri I e IV: svolgimento di attività informative interne, da realizzarsi attraverso la diffusione di apposite note, che esplicitino il divieto di utilizzare, durante il periodo di realizzazione della portabilità, i dati dei clienti che abbiamo presentato richiesta di MNP per finalità promozionali, commerciali e di retention;

ii) Impegni numeri II, III, V, VI e VII-*quater*: adeguamento delle procedure aziendali alle prescrizioni della norma violata, eliminando tutte le attività finalizzate allo svolgimento di campagne di retention verso i clienti di Vodafone richiedenti la portabilità verso altro operatore;

iii) Impegni numeri VII, VII-*bis* e VII-*ter*: realizzazione di una serie di nuove iniziative consistenti in:

- realizzazione di un sistema di reportistica bimestrale, da inviare all'Unità di monitoraggio interna e all'Autorità, contenente una serie di informazioni sulle richieste di MNP (Impegno *VII)*;

- creazione di un'Unità di monitoraggio interna, integrata da una rappresentante dell'Autorità, con il compito di vigilare sulla corretta esecuzione degli impegni (Impegno VII-*bis*);

- rafforzamento del processo di presidio della prestazione di MNP che, sulla base delle richieste formulate da parte del recipient, renda disponibili informazioni sullo stato di avanzamento delle richieste di MNP, riportate all'interno di liste specifiche fornite dagli operatori recipient stessi (Impegno VII-*ter*).

IV/A. DELLA CESSAZIONE DELLA CONDOTTA CONTESTATA

L'art. 12-*ter* del Regolamento richiede la previa cessazione della condotta contestata quale presupposto per accedere alla valutazione nel merito degli impegni.

Con riferimento alla cessazione della condotta contestata, rilevano sotto questo profilo principalmente i primi due gruppi di impegni.

Come si evince dall'istruttoria preliminare del 12 novembre 2009, di cui all'art. 12-*bis*, comma 3, della delibera n. 136/06/CONS, la Direzione ha valutato positivamente le iniziative fino ad allora condotte da Vodafone, ai fini della cessazione della condotta contestata.

Ciò risulta confermato, in primo luogo, dal fatto che i report prodotti — a sostegno della interruzione — indicano sintomaticamente un abbattimento a «zero» della ex causale 12 a partire dal 26 ottobre 2009.

Inoltre, con riferimento ai primi due gruppi di impegni, ed in particolare relativi alla diffusione di «note informative interne» concernenti il divieto di utilizzo dei dati della propria clientela, con finalità di retention, nonché consequenziale adattamento e modifica di cosiddetti script, consistenti in buona sostanza in schemi di conversazionitipo, cui gli operatori di terminali si devono attenere durante il contatto con il cliente, sono state fornite evidenze documentali.

Sotto questo profilo, l'obiezione mossa da un operatore circa l'inammissibilità di una proposta di impegni presentata a distanza di oltre cinque mesi dall'avvio del primo dei tre procedimenti sanzionatori, non può essere accolta.

Infatti, il regolamento sanzionatorio e di impegni all'epoca in vigore non vietava espressamente alla società di presentare la proposta definitiva di impegni oltre i sessanta giorni dall'avvio del procedimento sanzionatorio.

Pertanto, nel vigore della vecchia disciplina, la società ha beneficiato di un effetto indiretto scaturente dalla mancata previsione nella normativa della perentorietà del suddetto termine.

Solo con delibera n. 648/09/CONS, e conseguente modifica dell'art. 12-*bis* della delibera n. 136/06/CONS, l'Autorità ha previsto espressamente la perentorietà del termine concesso al soggetto interessato per la presentazione della proposta definitiva di impegni.

Anche nella successiva istruttoria della Direzione Reti, portata all'attenzione del Consiglio nella successiva seduta del 10 febbraio 2010, si sono confermate le valutazioni a suo tempo già espresse in merito alla cessazione della condotta contestata.

L'Autorità ha, infine, proceduto ad un ulteriore controllo in merito alla cessazione, questa volta a valle della seconda consultazione pubblica del 16 febbraio 2010.

In particolare, un operatore ha segnalato, in 20 casi, la mancata interruzione dell'attività di retention da parte di Vodafone durante le fasi del processo di portabilità.

La Direzione Reti ha proceduto a svolgere due audizioni con Vodafone, in data 30 marzo e 20 aprile 2010, ed ulteriori attività di indagine presso l'operatore segnalante.

Da tali audizioni è emerso che la società, nel periodo segnalato (febbraio 2010), aveva attivato una nuova promozione «Passa a Vodafone» e che, alcuni clienti, proprio per approfittare delle condizioni più vantaggiose delle numerose offerte, uscivano e rientravano in Vodafone appena dopo il cut over.

Dalla documentazione prodotta, consistente in alcune registrazioni vocali dei suddetti clienti, si è riscontrato quanto dichiarato in audizione dalla società, ovverossia che, nei casi segnalati dall'operatore, la decisione di rientrare in Vodafone è stata dettata dall'unilaterale libera iniziativa dei clienti. Pertanto, non sono emerse evidenze sullo svolgimento, da parte della società, di alcuna attività di retention volta ad interrompere la portabilità del numero.

In definitiva, quindi, si può confermare la definitiva cessazione della condotta a suo tempo contestata.

IV/B. DELL'EFFICACIA *PRO*-COMPETITIVA DEGLI IMPEGNI

Passando all'analisi dell'efficacia *pro*-competitiva degli impegni, l'Autorità conferma la valutazione della Direzione Reti di complessiva adeguatezza dei medesimi, rilevando in particolar modo, quali idonee a migliorare gli effetti pro-concorrenziali della proposta, le specifiche misure relative al terzo gruppo di impegni.

In tal senso, si è osservato che l'ultima versione della proposta fornisce risposte a diversi degli aspetti critici ri-

levati nell'ambito della consultazione pubblica. In particolare, si è rilevato quanto segue:
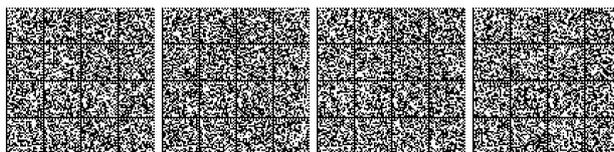
- Impegno 1: la nuova proposta recepisce l'estensione del divieto di retention a tutte le unità organizzative di Vodafone, nei limiti in cui esse svolgono attività riguardanti la MNP, compresi i call-center esterni operanti per conto della società. L'impegno appare, inoltre, sufficientemente circostanziato nei suoi contenuti, mentre il mancato recepimento dell'ulteriore estensione del divieto anche per il periodo successivo alla realizzazione della portabilità costituisce - allo stato - un'opzione condivisibile, alla luce della vigente regolamentazione;

- Impegno 2: per tale impegno, valgono le medesime osservazioni di cui al precedente. Esso, inoltre, appare correttamente identificato nei suoi contenuti, tale da non necessitare di ulteriori implementazioni;

- Impegno 3: al di là del significato letterale delle parole, il senso generale dell'impegno appare di immediata percezione, inibendo ai call-center, attraverso la modifica degli applicativi, il perpetuarsi della condotta violativa;

- Impegno 4: tale impegno appare correttamente qualificato nei suoi elementi salienti, recependo, tra l'altro, l'indicazione di aggiungere un inciso che espliciti il divieto per gli addetti di call-center di interrompere la procedura di portabilità, qualora nel corso del contatto telefonico emerga che sia in corso di esecuzione tale prestazione. Simmetricamente agli impegni precedenti, il divieto di retention è riferito a tutte le unità organizzative di Vodafone, inclusi i call-center esterni, e appare temporalmente circoscritto alla durata del procedimento di porting;

- Impegno 5: considerato che tale impegno – al pari degli altri – è assunto quale misura stabile (*cfr.* Impegno 9), appare superfluo prevedere che esso si applicherà anche pro-futuro;

- Impegno 6: il senso complessivo dell'obbligo appare perfettamente intellegibile in base alla versione fornita da Vodafone;

- Impegno 7: la previsione di un sistema di reportistica bimestrale, da inviare all'Unità di monitoraggio e all'Autorità fornisce ulteriore efficacia alle misure già previste per la tutela e garanzia dei principi di trasparenza e non discriminazione. Essa, infatti, consente sia all'Autorità sia agli operatori di monitorare costantemente ed efficacemente il rispetto della disciplina in materia di portabilità da parte di Vodafone;

- Impegno 7-*bis*: la proposta di impegni è stata modificata, con la previsione di un apposito organismo (l'Unità di Monitoraggio) che avrà la responsabilità della predisposizione del sistema di monitoraggio in materia di MNP. La precisazione delle modalità di funzionamento dell'Unità di Monitoraggio, appare caratterizzata da un sufficiente grado di precisione e chiarezza. L'Unità appare, altresì, significativamente caratterizzata dalla partecipazione di un componente nominato dall'Autorità, a garanzia dell'indipendenza delle sue valutazioni e proposte;

- Impegno 7-*ter*: la proposta di impegni è stata modificata, con la previsione di un rafforzamento del processo di presidio della prestazione di MNP che, sulla base delle richieste formulate da parte del recipient, renda disponibili informazioni sullo stato di avanzamento delle richieste di MNP, riportate all'interno di liste specifiche fornite dagli operatori recipient stessi. Al riguardo, la richiesta di creazione di una banca dati on line appare, allo stato, di pressoché nulla utilità pratica, stante l'attuale disciplina regolamentare introdotta con la delibera n. 78/08/CIR. Dal punto di vista operativo, infatti, è noto che i nuovi processi di MNP si esauriscono in tempi brevissimi (minori di 24 ore, al netto dei controlli dell'Autorità giudiziaria), tali da non consentire la sincronia delle informazioni tra quanto risultante sull'OLO-GateWay e sul data base. Inoltre, è plausibile ritenere che i tempi di implementazione del data-base non siano compatibili con l'immediata efficacia degli impegni;

- Impegno 7-*quater*: l'impegno appare implementato nel senso richiesto dagli operatori.

Quanto alle ulteriori osservazioni degli operatori, si rileva quanto segue:

1. l'obbligo di portare a termine la prestazione di MNP indipendentemente dall'eventuale diverso termine di preavviso stabilito nel contratto con l'utente costituisce, allo stato, *jus recepto*: non appare, pertanto, necessaria una sua espressa previsione nella proposta di impegni. Come è noto, l'art. 1 del decreto-legge n. 7/2007, dispone che «i contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto […] e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni». La giurisprudenza amministrativa ha precisato che tale articolo, da un lato, riguarda il semplice recesso dal contratto senza trasferimento del numero ad altro operatore e, sotto altro profilo, nell'introdurre un termine massimo a garanzia del consumatore, non ha intaccato il potere dell'Autorità di disciplinare la portabilità del numero di telefonia mobile e di prevedere termini inferiori per la conclusione della procedura. Tale possibilità, d'altro canto, era stata già esercitata dall'Autorità con la precedente non contestata delibera n. 19/01/CIR, salvo la previsione del diverso termine di 5 giorni in luogo dei 3 attualmente fissati;

2. si valuta positivamente la rinuncia ai procedimenti giudiziari, nei termini indicati dalla società, così come emendati nel corso della riunione del 20 aprile 2010 e confermati nella dichiarazione di cui alla versione finale degli impegni. Ulteriori estensioni del perimetro della rinuncia, non condivise da Vodafone, non sono conformi al principio di intangibilità del diritto di difesa della società;

3. nel corso dell'audizione del 20 aprile 2010, Vodafone ha dichiarato che - diversamente da quanto argomentato - le note informative sono state in parte già implementate e che, in ogni caso, tutte le misure saranno efficaci alla data di approvazione degli Impegni. Tali note sono state estese a tutti i call center interni e esterni, riguardando anche i soggetti terzi che svolgono le attività di customer care per conto di Vodafone e con i quali Vodafone intrattiene contratti di outsourcing;

4. appare ragionevole subordinare l'efficacia vincolante degli impegni all'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative o regolamentari o sopravvenute decisioni dell'autorità giudiziaria, ovviamente diverse da quelle oggetto di rinuncia. Al riguardo, si ritiene che gli eventuali mutamenti del quadro regolamentare debbano riferirsi alle norme afferenti alle violazioni contestate nell'ambito dei presenti procedimenti sanzionatori;

5. la data di operatività degli impegni, infine, appare chiaramente identificata dalla società: le misure comprese nei primi due gruppi di impegni (tranne l'Impegno VII-*quater*) sono state già in parte spontaneamente adottate da Vodafone, senza attendere la conclusione del procedimento di approvazione degli impegni e, in ogni caso, saranno rese operative alla data di approvazione degli impegni. Gli Impegni appartenenti al terzo gruppo e l'Impegno VII-*quater* (modifica del codice etico), invece, saranno adottati nei trenta giorni successivi alla loro approvazione, fatti salvi i tempi tecnici per la designazione, da parte dell'Autorità, del componente esterno dell'Unità di Monitoraggio e per l'approvazione delle modifiche del Codice etico da parte del Consiglio di amministrazione di Vodafone. L'Autorità giudica congrue le date di implementazione degli impegni e chiarisce che l'operatività degli impegni del terzo gruppo e dell'Impegno VII-*quater* dovrà avvenire vincolativamente entro trenta giorni dalla loro approvazione. Le modifiche del codice etico dovranno, al pari, essere effettate entro il suddetto termine perentorio, fatta salva l'insorgenza di situazioni eccezionali, debitamente documentate, che ne dovessero giustificare lo slittamento.

Viste le relazioni sul procedimento istruttorio in materia di impegni presentate dalla Direzione reti e servizi di comunicazione elettroniche nelle riunioni di Consiglio del 12 novembre 2009, 10 febbraio 2010 e 28 aprile 2010 e le risultanze istruttorie;

Ritenuto, in conclusione, che gli impegni definitivi presentati da Vodafone in data 22 aprile 2010, risultano, ad una valutazione complessiva, idonei a migliorare le condizioni della concorrenza nel settore rimuovendo le conseguenze anticompetitive dell'illecito attraverso idonee e stabili misure;

Ritenuto, pertanto, di ordinare l'esecuzione e di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni per Vodafone Omnitel N.V., ai sensi dell'art. 12-*ter*, comma 1, della delibera n. 136/06/CONS, in ragione della accertata loro meritevolezza rispetto ai fini previsti dalla legge, sospendendo nel contempo i procedimenti sanzionatori numeri 2/09/DIR, 5/09/DIR e 9/09/DIR, fino alla verifica dell'effettivo adempimento degli impegni;

Udita la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

1. Gli Impegni presentati in data 22 aprile 2010 da Vodafone Omnitel N.V., ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono approvati e resi obbligatori per la società nei termini sopra descritti, ed allegati al presente provvedimento di cui fanno parte integrante e sostanziale.

2. L'Autorità esaminerà con cadenza periodica l'attuazione degli impegni.

3. I procedimenti di natura sanzionatoria di cui agli atti di contestazione numeri 2/09/DIR, 5/09/DIR e 9/09/DIR restano sospesi fino alla verifica dell'effettivo adempimento degli impegni.

4. Vodafone Omnitel N.V. dà esecuzione a quanto previsto dagli impegni, nel rispetto dei termini indicati nel testo allegato al presente provvedimento. I suddetti termini decorrono dalla data di notifica del presente provvedimento alla società.

5. Ai sensi dell'art. 12-*ter*, comma 2, della delibera n. 136/06/CONS, l'accertamento della mancata attuazione degli Impegni comporta, previa diffida, la revoca del provvedimento di approvazione degli Impegni stessi, la sanzione ai sensi dell'art. 98 del decreto legislativo n. 259/03 per l'inottemperanza all'ordine di esecuzione di cui al punto 4, e la ripresa dei procedimenti sanzionatori per le violazioni precedentemente contestate.

6. La presente delibera è notificata a Vodafone Omnitel N.V. e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul sito web e sul Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 28 aprile 2010

Il Presidente: CALABRÒ

I Commissari relatori: SORTINO - MAGRI

Avvertenza:

Gli impegni, allegati alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, sono consultabili sul sito Internet dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni www.agcom.it

10A07122

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 62, recante: «Temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania».

Nella seduta dell'8 giugno 2010, la Camera dei deputati ha respinto il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 62, recante «Temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 2010, a seguito dell'approvazione di una questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 96-*bis*, comma 3, del regolamento.

10A07302

MINISTERO DELL'INTERNO

Rettifica del decreto 23 dicembre 2009, relativo al riconoscimento della personalità giuridica al Santuario diocesiano denominato «Santa Gianna Beretta Molla», in Mesero.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 26 aprile 2010, viene rettificato il decreto ministeriale in data 29 dicembre 2009, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio 2010 nel quale, per errore materiale la denominazione dell'ente è stata indicata in Santuario diocesano denominato «Santa Gianna Beretta Molla» anziché Santuario della Famiglia «Santa Gianna Beretta Molla», con sede in Mesero (Milano).

10A07151

Approvazione del trasferimento di sede della provincia italiana della Congregazione dei Preti del Sacro Cuore di Gesù di Batharram, in Albavilla.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 26 aprile 2010, viene approvato il trasferimento della sede della provincia italiana della Congregazione dei Preti del Sacro Cuore di Gesù di Betharram da Albavilla (Como) ad Albiate (Milano).

10A07152

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cibalgina emicrania cefalea»

Estratto determinazione n. 1725/2010 del 27 maggio 2010

Medicinale CIBALGINA EMICRANIA CEFALEA

Titolare AIC: Novartis Consumer Health S.p.A., Largo U. Boccioni, 1 21040 Origgio (Varese);

Confezioni:

250 mg/250 mg/65 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC - A.I.C. n. 039629011/M (in base 10), 15TD6M (in base 32);

250 mg/250 mg/65 mg compresse rivestite con film 16 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC - A.I.C. n. 039629023/M (in base 10), 15TD6Z (in base 32);

250 mg/250 mg/65 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC - A.I.C. n. 039629035/M (in base 10), 15TD7C (in base 32);

250 mg/250 mg/65 mg compresse rivestite con film 32 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC - A.I.C. n. 039629047/M (in base 10), 15TD7R (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

Composizione: Una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 250 mg di acido acetilsalicilico, 250 mg di paracetamolo e 65 mg di caffeina.

eccipienti: Nucleo della compressa: Idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione, Cellulosa microcristallina (E460), Acido stearico

Rivestimento: Ipromellosa (E464), Titanio diossido (E171), Glicole propilenico, Acido benzoico (E210), Cera carnauba (E903).

Produzione, confezionamento, controllo dei lotti: Novartis Consumer Health, Inc. 10401 Highway 6, 68517 Lincoln, Nebraska USA;

Controllo lotti: Med Pharma Service GmbH, Neukollnische Allee 146, 12057 Berlin, Germania

Rilascio lotti: Novartis Consumer Health GmbH, Zielstattstr. 40, D-81379 Munchen, Germania.

Indicazioni terapeutiche: Per il trattamento acuto del mal di testa e degli attacchi di emicrania con o senza aura.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

250 mg/250 mg/65 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC - A.I.C. n. 039629011/M (in base 10), 15TD6M (in base 32);

Classe di rimborsabilità C;

250 mg/250 mg/65 mg compresse rivestite con film 16 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC - A.I.C. n. 039629023/M (in base 10), 15TD6Z (in base 32);

Classe di rimborsabilità C;

250 mg/250 mg/65 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC - A.I.C. n. 039629035/M (in base 10) 15TD7C (in base 32);

Classe di rimborsabilità C;

250 mg/250 mg/65 mg compresse rivestite con film 32 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC - A.I.C. n. 039629047/M (in base 10), 15TD7R (in base 32);

Classe di rimborsabilità C;

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Cibalgina emicrania cefalea è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR);

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A07123

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-132) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
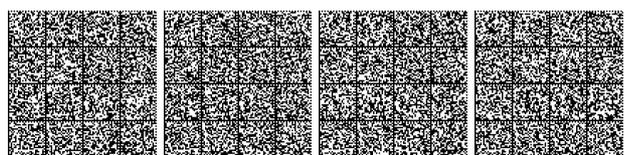
GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.